

XVII legislatura

Attività di *lobbying*

Testo a fronte tra i disegni di legge in esame
(all'8 ottobre 2014) presso la Commissione
Affari costituzionali del Senato

(AA.SS. nn. 281, 358, 643, 806, 992, 1497, 1522,
1191 e 1632)

edizione provvisoria



ottobre 2014
n. 173

servizio studi del Senato

Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura

testo a fronte



Servizio Studi

Direttore (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni

_3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco

_2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo

3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi

_3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci

_2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi

_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci

_3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello

_2180

Capo ufficio: A. Sanso'

_2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli

_2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: (...)

Documentazione

Vladimiro Satta

_2057

Letizia Formosa

_2135

Maria Paola Mascia

_3369

Simone Bonanni

_2932

Luciana Stendardi

_2928

Michela Mercuri

_3481

Beatrice Gatta

_5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AVVERTENZA

Questo fascicolo contiene un testo a fronte tra i disegni di legge volti a disciplinare l'attività di lobbying, in esame al momento della sua pubblicazione (8 ottobre 2014) presso la Commissioni affari costituzionali del Senato in sede referente.

A cura redazionale sono alcuni titoli di rubrica, intesi a meglio 'organizzare' il raffronto sinottico tra i testi.

Del pari si è fatto ricorso, talora, ad una evidenziazione in neretto, per alcuni passaggi, onde agevolare la lettura a fronte.

a cura di: L. Borsi

ha collaborato: L. Formosa

Classificazione Teseo: Gruppi di pressione.

Rappresentanti di categorie economiche e sociali.

TESTO A FRONTE

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
FINALITÀ. RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI LOBBYING								
Art. 1 (Finalità)	Art. 1 (Finalità e definizioni)	Art. 1 (Finalità)	Art. 1 (Finalità e principi generali)		Art. 1 (Finalità)	Art. 1 (Oggetto, finalità e principi generali)	Art. 1 (Oggetto e finalità)	Art. 1 (Finalità)
1. La presente legge ha per oggetto l'attività di rappresentanza di interessi particolari e si informa ai principi di pubblicità e di partecipazione, al fine di garantire la trasparenza dei processi decisionali, la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano tali processi e una più ampia base informativa sulla quale i decisori pubblici possano fondare le proprie decisioni.	1. La presente legge ha per oggetto le attività di lobbying e relazioni istituzionali. Ai fini della presente legge, per «attività di lobbying e relazioni istituzionali» si intende ogni attività svolta nei confronti dei membri del Parlamento da persone, enti, associazioni, gruppi, società o imprese, anche in via non esclusiva e temporanea, attraverso proposte, suggerimenti, studi, ricerche, analisi o qualsiasi altra iniziativa o comunicazione, siano esse scritte, orali e per via elettronica, al fine di perseguire interessi leciti propri o di terzi.	1. La presente legge disciplina l'attività di relazioni istituzionali finalizzata alla rappresentanza di interessi, intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con l'obbligo di lealtà nei loro confronti.	1. La presente legge detta disposizioni generali per la disciplina delle attività di <i>lobbying</i> e delle relazioni istituzionali.	-	1. La presente legge disciplina l'attività di rappresentanza di interessi particolari all'interno dei processi decisionali propri delle istituzioni pubbliche e, in particolar modo, si riferisce alla concorrenza nella formazione di politiche pubbliche.	1. La presente legge ha per oggetto la disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi presso i decisori pubblici conformandosi ai principi di pubblicità, trasparenza, partecipazione democratica, conoscibilità dei processi decisionali, anche al fine di garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possano fondare le proprie scelte.	1. La presente legge ha per oggetto l'attività di rappresentanza di interessi particolari esercitata nei confronti dei decisori pubblici, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c). Tale attività, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera e), si informa ai principi di pubblicità, di partecipazione e di trasparenza.	1. La presente legge assicura la trasparenza dei processi decisionali e la partecipazione dei portatori di interessi particolari, regolamentando l'attività di rappresentanza degli interessi.
			2. La Repubblica riconosce l'attività di lobbying e le relazioni istituzionali svolte nei confronti dei decisori pubblici, inclusi i membri del Parlamento, quale momento fondante del sistema democratico e politico-economico italiano. 3. Onde garantire una più ampia e diffusa partecipazione ai processi decisionali,					

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
			l'attività di lobbying e le relazioni istituzionali possono essere svolte al fine di perseguire interessi leciti, anche di natura non economica, e di fornire, altresì, informazioni e dati.					
<i>Vd. il comma 1 (sopra): ("...si informa ai principi di pubblicità e di partecipazione,..")</i>	2. Le attività di <i>lobbying</i> e le relazioni istituzionali si conformano a principi di pubblicità e di trasparenza.	2. La presente legge si conforma ai principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali, e persegue le seguenti finalità:	4. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del processo decisionale, l'attività di lobbying e le relazioni istituzionali sono informate ai principi di democrazia, pubblicità, partecipazione e pluralismo e sono rese note nelle relazioni e nei preamboli degli atti normativi nonché nelle premesse degli atti amministrativi.		<i>(Segue c. 1)</i> Conformandosi ai principi di pubblicità, trasparenza e partecipazione, la presente legge persegue le seguenti finalità:	<i>vd. il comma 1 (sopra): ("...conformandosi ai principi di pubblicità, trasparenza, partecipazione democratica, conoscibilità dei processi decisionali..")</i>	<i>vd. l'ultimo periodo del comma 1 (sopra): ("Tale attività, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera e), si informa ai principi di pubblicità, di partecipazione e di trasparenza.")</i>	2. La regolamentazione di cui al comma 1 si conforma ai principi del pluralismo democratico, della pubblicità e della conoscibilità dei processi decisionali, e dell'efficacia funzionale, (.....)
<i>Vd. il comma 1 (sopra): ("al fine di garantire la trasparenza dei processi decisionali, la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano tali processi e una più ampia base informativa..")</i>		a) garantire la trasparenza dei processi decisionali; b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano tali processi; c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte; d) consentire l'acquisizione da parte dei decisori pubblici di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.	<i>Vd. il comma 4 (sopra): ("4. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del processo decisionale...")</i>		a) garantire la trasparenza dei processi decisionali, in particolare modo in riferimento all'attività e all'identità dei soggetti che, rappresentanti di interessi particolari propri della società civile, influenzano o tentano di influenzare tali processi; b) rimuovere ogni forma di ostacolo alla partecipazione paritaria, nel processo decisionale, della società civile e della rappresentanza degli interessi socialmente legittimati;	<i>Vd l'ultimo periodo del comma 1 (sopra): ("...anche al fine di garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possano fondare le proprie scelte.")</i>	2. La presente legge ha la finalità di garantire la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali, di cui al comma 1, e una più ampia base informativa sulla quale i decisori pubblici possano fondare le proprie decisioni.	2. (.....) anche al fine di garantire una più ampia base informativa sulla quale i decisori pubblici possano fondare le proprie scelte.

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
					c) delineare un procedimento inclusivo atto a garantire, al decisore pubblico, il più ampio raggio di informazioni possibile, così da rendere la sua scelta più consapevole e informata.			
								3. Le disposizioni della presente legge contengono principi fondamentali in materia di regolamentazione dell'attività di interessi particolari ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
DEFINIZIONI								
Art. 2 (Definizioni)	Art. 1 (Finalità e definizioni)	Art. 2 (Definizioni)	Art. 2 (Definizioni)	Art. 1 (Definizioni e principi generali)	Art. 2 (Definizioni)	Art. 2 (Definizioni)	Art. 2 (Definizioni)	Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge l'espressione:		1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:	1. Ai fini della presente legge si intendono:		1. Ai fini della presente legge:	1. Ai fini della presente legge si intende per:	1. Ai fini della presente legge si definiscono:	1. Ai fini della presente legge l'espressione:
a) «rappresentanti di interessi particolari» indica i soggetti che rappresentano, presso i soggetti indicati alla lettera c) e presso i membri del Parlamento, direttamente o indirettamente su incarico dei soggetti indicati alla lettera b), interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di incidere su processi			b) per «rappresentanti di interessi particolari» i soggetti che svolgono l'attività di cui alla lettera a), su incarico dei portatori di interessi di cui alla lettera c)	1. È «rappresentante di interessi», ai fini della presente legge, ogni persona o ente che riceva compensi, su mandato di terzi, per mantenere rapporti di comunicazione e scambio di informazioni con decisori pubblici, in merito all'attività istituzionale propria dei predetti organismi. Alla medesima disciplina del rappresentante di interessi sono sottoposte le persone	a) per «rappresentanti di interessi particolari» si intendono i soggetti che rappresentano, in maniera prevalente, presso i soggetti indicati alla lettera c), direttamente o indirettamente su incarico dei soggetti indicati alla lettera b), interessi socialmente legittimati, anche di natura non economica, al fine di incidere ed orientare i processi decisionali pubblici in	b) «rappresentante di interessi»: chiunque professionalmente svolge l'attività di cui alla lettera a);	a) «rappresentanti di interessi particolari», i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera c), direttamente o indirettamente su incarico dei portatori di interessi particolari, come definiti alla lettera b), interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di incidere su processi decisionali	

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
decisionali pubblici in atto, ovvero di avviare nuovi processi decisionali pubblici. Nell'espressione sono compresi coloro che svolgono, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi particolari, per conto dell'organizzazione di appartenenza, l'attività di rappresentanza di interessi particolari;				fisiche che, nell'esercizio di funzioni di relazioni istituzionali per conto di società, fondazioni ed enti di diritto privato, tengano rapporti di comunicazione e scambio di informazioni con i decisori pubblici di cui al comma 2.	atto, ovvero di avviare nuovi processi decisionali pubblici. Nella definizione sono compresi, oltre ai sindacati e alle associazioni d'impresa, tutti coloro che svolgono, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi particolari per conto dell'organizzazione di appartenenza, l'attività di rappresentanza di interessi particolari, cosiddetta di «lobbying»;		pubblici in atto, ovvero di avviare nuovi processi decisionali pubblici, nonché i soggetti che svolgono, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi particolari, per conto dell'organizzazione di appartenenza, l'attività di rappresentanza di interessi particolari;	
b) «portatori di interessi particolari» indica i datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con i rappresentanti di interessi particolari avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera e); indica, altresì, i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla		a) «portatori di interessi particolari»: i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che rappresentano professionalmente, presso i decisori pubblici, interessi leciti, anche di natura non economica, al fine di incidere sui processi decisionali pubblici in atto o ad avviare nuovi processi decisionali pubblici;	c) per «portatori di interessi particolari»: i soggetti cui fanno capo gli interessi particolari che svolgono direttamente le attività di cui alla lettera a) o conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari di cui alla lettera b) uno o più incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento della medesima attività;		b) per «portatori di interessi particolari» si intendono i datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro con i rappresentanti di interessi particolari avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera e); si intendono, altresì, i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla		b) «portatori di interessi particolari», i datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con i rappresentanti di interessi particolari avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi, di cui alla lettera e), nonché i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento	a) «portatori di interessi particolari» indica le persone fisiche che rappresentano, anche conto terzi, professionalmente, presso i decisori pubblici, interessi leciti, anche di natura non economica, al fine di incidere sui processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviare di nuovi, nonché coloro che, pur operando nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organismi, anche di natura societaria e a

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
lettera e);					lettera e);		dell'attività di cui alla citata lettera e);	partecipazione pubblica o privata, il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi particolari, svolgono, per conto dell'organizzazione di appartenenza, la suddetta attività; b) «professionalmente» indica lo svolgimento sistematico ed abituale, anche se non esclusivo, dell'attività di rappresentanza di interessi;
c) «decisori pubblici» indica il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato, i vertici degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, i vertici delle autorità indipendenti nell'esercizio dell'attività di regolazione;		b) «decisori pubblici»: coloro che, in ragione del proprio ufficio pubblico, concorrono alle decisioni pubbliche. L'espressione comprende il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice ministri, i Sottosegretari di Stato, i vertici degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice ministri e dei Sottosegretari di Stato, i titolari degli incarichi di funzione dirigenziale generale conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i membri del Parlamento,	d) per «decisori pubblici»: il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice ministri, i Sottosegretari di Stato e i responsabili degli uffici di loro diretta collaborazione; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, i presidenti e i vertici delle autorità indipendenti, i membri del Parlamento, i membri delle assemblee elettive e degli organi di governo regionali, provinciali e	2. Sono «decisori pubblici», ai fini della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato, i vertici degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale conferiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; i membri del Parlamento; i componenti e i vertici degli enti pubblici economici e non economici;	c) per «decisori pubblici» si intendono coloro che, in ragione del proprio ufficio pubblico, concorrono alle decisioni pubbliche, e altresì il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato, i vertici degli uffici di diretta collaborazione dei ministri; dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato, i titolari degli incarichi di funzione dirigenziale generale conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i membri del Parlamento;	c) «decisore pubblico»: i membri del Parlamento e del Governo, i commissari delle autorità indipendenti, i vertici, i consiglieri, i consulenti degli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato, nonché i vertici degli enti pubblici statali, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente.	c) «decisori pubblici», i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice Ministri, i Sottosegretari di Stato, i vertici degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, i vertici delle autorità di settore nell'esercizio dell'attività di regolazione;	c) «decisori pubblici» indica il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato, i vertici degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale conferiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; i membri del Parlamento, i collaboratori parlamentari e i consiglieri parlamentari; i componenti e i vertici degli enti pubblici economici e non

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
		collaboratori parlamentari e i consiglieri parlamentari;	comunali e i responsabili degli uffici di loro diretta collaborazione, i direttori generali e i dirigenti nominati in ambito regionale, i responsabili degli uffici e dei servizi e i dirigenti nominati dal sindaco e dal presidente della provincia ai sensi dell'articolo 50, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;	componenti e i vertici delle autorità indipendenti; i componenti e i vertici dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali nonché i vertici delle rispettive amministrazioni. Alla medesima disciplina dei decisori pubblici sono sottoposte le società, le fondazioni e gli enti di diritto privato che abbiano come rappresentanti legali le persone fisiche che ricoprono cariche che li qualificano come decisori pubblici ai sensi del presente articolo.				economici; i componenti e i vertici delle Autorità indipendenti;
d) «processi decisionali pubblici» indica i procedimenti di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali;		c) «processi decisionali pubblici»: i procedimenti di formazione degli atti legislativi e regolamentari e degli atti amministrativi generali;	e) per «processi decisionali pubblici»: ciascun processo finalizzato all'adozione di decisioni politiche e legislative ovvero ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi.	-	d) per «processi decisionali» si intendono i procedimenti di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali;	-	d) «processi decisionali pubblici», i procedimenti di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali;	d) «processi decisionali pubblici» indica i procedimenti di formazione degli atti legislativi e regolamentari e degli atti amministrativi generali;
e) «attività di rappresentanza di interessi particolari» indica ogni attività, non sollecitata da decisori pubblici, svolta dai rappresentanti di interessi particolari, attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa		d) «attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi»: ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali e svolta professionalmente da persone, organizzazioni, associazioni, enti,	a) per «attività di lobbying e di relazioni istituzionali»: l'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da persone, enti, associazioni, gruppi, società o imprese, anche in via temporanea e non esclusiva, nei confronti dei decisori pubblici	-	e) per «attività di rappresentanza di interessi» si intendono tutte le attività svolte dai rappresentanti di interessi particolari, attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche	a) «attività di rappresentanza degli interessi»: ogni attività diretta a orientare la formazione della decisione pubblica, svolta anche attraverso la presentazione di proposte, documenti, osservazioni, suggerimenti, richieste di incontri;	e) «attività di rappresentanza di interessi», ogni attività, non sollecitata da decisori pubblici, svolta dai rappresentanti di interessi particolari, attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale	e) «attività di rappresentanza di interessi particolari» indica ogni attività, non sollecitata dai decisori pubblici in modo documentato, svolta professionalmente da persone, organizzazioni, associazioni, enti, imprese, movimenti o società attraverso

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
o comunicazione orale e scritta, anche trasmessa per via telematica, intesa a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici.		imprese, movimenti o società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche trasmessa per via telematica, intesa a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici. Non sono considerate attività di relazione: le attività di rappresentanza degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro; le comunicazioni scritte e orali rivolte al pubblico ed effettuate anche a mezzo stampa, radio e televisione; le dichiarazioni rese nel corso di audizioni e di incontri pubblici dinanzi a rappresentanti del Governo, alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.	come definiti nella lettera d) ed al fine di influire sui processi decisionali pubblici di cui alla lettera e), attraverso proposte, richieste, studi, ricerche, analisi, emendamenti, documenti e ogni altra iniziativa o comunicazione, orale o scritta o per via telematica;		trasmessa per via telematica, intesa a perseguire interessi socialmente legittimati nei confronti dei decisori pubblici.		e scritta, anche trasmessa per via telematica, intesa a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici.	proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche trasmessa per via telematica, intesa a perseguire interessi leciti non generali nei confronti dei decisori pubblici;
								f) «contatto» o «contatti» indicano gli incontri non occasionali presso le sedi istituzionali dei decisori pubblici con i portatori di interessi particolari finalizzati ad orientare le posizioni dei decisori pubblici nelle materie di loro competenza;
								g) «Amministrazione» indica tutte le

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
								amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, nonché la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica, le Autorità indipendenti e gli enti pubblici economici e non economici;
								h) «Autorità» indica l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 così come modificato dall'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
							Art. 3 (Requisiti per l'esercizio dell'attività)	
							1. Possono esercitare l'attività di rappresentanza di interessi particolari i soggetti di seguito indicati: a) i liberi professionisti e i consulenti che hanno svolto nei tre anni precedenti all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 4 attività di rappresentanza di interessi per conto di società, aziende, movimenti di difesa civica o associazioni che svolgono attività di rappresentanza di interessi, nonché i	

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
							<p>soggetti che abbiano svolto almeno tre anni di attività sotto la guida di un esperto in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel predetto registro, con riferimento al monitoraggio di atti parlamentari ed all'attività di rappresentazione verso le amministrazioni pubbliche;</p> <p>b) i dipendenti di società nella cui ragione sociale è espressamente indicata l'attività di rappresentanza di interessi particolari;</p> <p>c) i dipendenti con deleghe specifiche di società nazionali e multinazionali, di associazioni, anche di ordini professionali, di movimenti civici e associativi in favore dei consumatori e di organizzazioni non governative.</p>	
ESCLUSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE								
Art. 9 (Esclusioni)	Art. 1 (Finalità e definizioni)	Art. 14 (Disposizioni finali)	Art. 3 (Esclusioni)	Art. 1 (Definizioni e principi generali)	Art. 11 (Disposizioni finali)	Art. 12 (Esclusioni)	Art. 10 (Esclusioni)	Art. 12 (Casi di esclusione)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, da associazioni, da altri soggetti rappresentativi	3. Non costituiscono attività di lobbying e relazioni istituzionali: a) le attività svolte dalle associazioni sindacali o di categoria finalizzate alla rappresentanza di interessi collettivi;	1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nelle ipotesi di atti urgenti o coperti da segreto di Stato, ai fini delle consultazioni di amministrazioni o enti	2. Non costituiscono attività di lobbying e relazioni istituzionali le seguenti attività: a) le attività svolte da partiti nonché le attività svolte dalle associazioni sindacali o di categoria	3. La presente legge non si applica: a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici le cui relazioni o i cui contatti siano attinenti all'esercizio della propria professione;	1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nelle ipotesi di provvedimenti da attuare d'urgenza o coperti da segreto di Stato e comunque in	1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività di rappresentanza degli interessi svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da altri soggetti rappresentativi	1. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta dai partiti politici e a quella svolta nell'ambito di processi	1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano: a) agli atti coperti da segreto di stato; b) ai rapporti istituzionali tra decisori pubblici;

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
<p>di enti pubblici, dai partiti politici nonché all'attività svolta, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.</p> <p>2. È fatta salva l'applicazione di discipline speciali che regolamentano la rappresentanza di interessi particolari presso decisori pubblici.</p>	<p>b) le dichiarazioni rese in corso di audizioni alle Commissioni o ai Comitati parlamentari, di fronte ai rappresentanti del Governo;</p> <p>c) le attività svolte per fini di carattere generale;</p> <p>d) le comunicazioni rivolte al pubblico, scritte e orali, effettuate anche a mezzo stampa, radio, televisione o altro mezzo di diffusione.</p>	<p>pubblici statali e territoriali, o all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali, che si concludono mediante protocolli d'intesa e altri strumenti di consultazione, da esponenti sindacali e imprenditoriali.</p>	<p>finalizzate alla rappresentanza di interessi collettivi;</p> <p>b) le dichiarazioni rese da rappresentanti pubblici e privati avanti gli organi del Parlamento;</p> <p>c) le comunicazioni e gli appelli, scritti e orali, rivolti a mezzo stampa, radio, TV o per via telematica.</p>	<p>b) alle persone che intrattengano relazioni o realizzino contatti per registrare dichiarazioni contenute in articoli o discorsi pubblici;</p> <p>c) a coloro i quali intrattengano relazioni la cui pubblicità configurerebbe una violazione delle norme sul segreto d'ufficio, professionale, confessionale o di Stato;</p> <p>d) ai rappresentanti del Governo o di partiti politici di Paesi stranieri;</p> <p>e) ai dirigenti delle associazioni di categoria e sindacali partecipanti a incontri e trattative ufficiali con membri delle istituzioni pubbliche;</p> <p>f) alle attività svolte per fini di interesse umanitario e comunque senza scopo di lucro;</p> <p>g) all'attività svolta da partiti per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;</p> <p>h) all'attività di comunicazione istituzionale di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150.</p>	<p>tutti i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990.</p>	<p>di enti pubblici, nonché dai partiti politici, e a quella svolta, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli di intesa e altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.</p>	<p>decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione.</p>	<p>c) alle attività svolte per fini di interesse umanitario;</p> <p>d) alle attività dei partiti politici volte a determinare la politica nazionale, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;</p> <p>e) alle attività di rappresentanza sindacale degli interessi dei lavoratori di cui all'articolo 39 della Costituzione;</p> <p>f) all'attività di diplomatici stranieri, regolarmente accreditati, per conto e nell'interesse dei rispettivi paesi di rappresentanza;</p> <p>all'attività di rappresentanti di confessioni religiose per conto e nell'interesse di tali confessioni di cui agli articoli 7 e 8 della Costituzione;</p> <p>g) all'attività di comunicazione pubblica di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150;</p> <p>h) alle procedure di consultazione pubbliche promosse dalle Amministrazioni.</p>
								<p>2. L'Autorità, anche su richiesta dei decisori pubblici, dei soggetti iscritti all'elenco ovvero</p>

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
								di un singolo cittadino, verifica, qualora si renda necessario, la sussistenza dei suddetti casi di esclusione.
CONDIZIONI OSTATIVE - INCOMPATIBILITÀ								
		Art. 8 (Incompatibilità)	Art. 3 (Esclusioni)	Art. 2 (Obbligo e contenuto della registrazione)	Art. 4 (Istituzione del Registro dei portatori di interessi particolari. Requisiti e cause di incompatibilità)	Art. 11 (Incompatibilità)	Art. 3 (Requisiti per l'esercizio dell'attività)	Art. 6 (Condizioni ostative all'iscrizione all'Elenco)
		1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera e), non possono iscriversi al Registro e non possono esercitare attività di rappresentanza di interessi particolari, durante il loro mandato o il loro incarico, e per i due anni successivi allo svolgimento del loro mandato o alla cessazione dell'incarico: a) i decisori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b); b) i soggetti titolari di incarichi individuali in qualità di esperti di comprovata esperienza conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) i soggetti titolari di	1. Non possono esercitare l'attività di lobbying e relazioni istituzionali, durante l'esercizio del loro mandato o del loro incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, i soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera d); i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, i dipendenti dei Ministeri, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, delle autorità indipendenti, degli enti pubblici, i dirigenti di partiti.	6. Costituisce condizione ostativa alla registrazione: a) l'aver riportato, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, condanne passate in giudizio con sentenza definitiva, in assenza di riabilitazione, per taluno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, per il reato di cui all'articolo 346-bis del codice penale, nonché per uno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quinquies e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale; b) essere interdetto dai pubblici uffici; c) essere stato dichiarato fallito, salvo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di chiusura della procedura	6. Non possono iscriversi al Registro e non possono esercitare attività di rappresentanza di interessi particolari, durante il loro mandato o il loro incarico, e per i due anni successivi allo svolgimento del loro mandato o alla cessazione del loro incarico: a) i giornalisti che svolgono attività presso il Parlamento o iscritti all'Associazione stampa parlamentare; b) i dirigenti di partiti o movimenti politici; c) i decisori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c); d) i soggetti titolari di incarichi individuali presso le pubbliche amministrazioni, in qualità di personale estraneo alle stesse, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio	1. Non possono iscriversi al Registro e, pertanto, svolgere l'attività di rappresentanza di interessi durante il loro mandato e per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico, del mandato, ovvero dell'ufficio ricoperto: a) i decisori pubblici; b) i soggetti titolari di incarichi individuali presso le pubbliche amministrazioni, in qualità di personale esterno alle stesse, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; c) i soggetti titolari di incarichi individuali in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo	2. Sono esclusi dall'esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi particolari tutti coloro che ricoprono cariche elettive ai vari livelli istituzionali, i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, i dipendenti dei Ministeri, i dipendenti delle autorità di settore e degli enti pubblici, nonché i giornalisti che svolgono attività presso il Parlamento e che hanno accesso ai relativi uffici.	1. Non possono iscriversi all'Elenco durante il loro mandato o il loro incarico e comunque per i due anni successivi al termine del loro mandato o alla cessazione del loro incarico: a) i decisori pubblici di cui all'articolo 2 comma 2, ad eccezione dei soggetti che, pur agendo per conto di enti pubblici economici, svolgono l'attività di rappresentanza di interessi particolari; b) i dipendenti di Amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici non economici; c) i soggetti titolari di incarichi conferiti da parte di Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
		<p>incarichi individuali presso le pubbliche amministrazioni, in qualità di personale estraneo alle stesse, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;</p> <p>d) i giornalisti che svolgono attività presso il Parlamento e sono iscritti all'Associazione stampa parlamentare;</p> <p>e) i dirigenti di partiti o movimenti politici.</p>		<p>concorsuale;</p> <p>d) appartenere alla categoria dei decisori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, o avervi appartenuto fino ai tre anni precedenti;</p> <p>e) essere o essere stato, fino ai due anni precedenti, dipendente di pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti o enti pubblici non economici;</p> <p>f) essere, o essere stato, nei due anni precedenti, titolare di incarico conferito da parte di amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.</p>	1999, n. 303.	<p>2001, n. 165.</p> <p>2. I giornalisti, pubblicisti, professionisti, iscritti all'Ordine dei giornalisti, non possono svolgere in ogni caso l'attività di rappresentanza degli interessi.</p> <p>3. I rappresentanti di interessi non possono in ogni caso svolgere funzioni di amministrazione e direzione all'interno di società a partecipazione pubblica totale o di controllo.</p>		<p>dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>2. Non possono altresì essere iscritti all'Elenco, durante il loro incarico, i dirigenti di partiti, movimenti e associazioni politiche o sindacali, nonché i giornalisti pubblicisti e professionisti, salvo che questi ultimi siano stati espressamente a ciò autorizzati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e che rinuncino a esercitare, anche a titolo gratuito, l'attività giornalistica nel periodo in cui risultino iscritti all'Elenco.</p> <p>3. In caso di sopravvenienza di condizioni ostative all'iscrizione all'Elenco previste dai commi 1 e 2, l'Autorità provvede d'ufficio alla cancellazione del soggetto interessato dall'Elenco medesimo.</p>
					7. I portatori di interessi particolari iscritti al Registro devono impegnarsi per iscritto a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 5.			

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
					(vedi oltre: la sezione "Relazione periodica obbligatoria" e "Contenuto della Relazione")			
REGISTRAZIONE. ORGANO / AUTORITÀ DI CONTROLLO								
		Art. 3 (Struttura di missione per il monitoraggio della rappresentanza di interessi)	Art. 10 (Istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari)	Art. 2 (Obbligo e contenuto della registrazione)	Art. 3 (Autorità competente per la trasparenza nella rappresentanza degli interessi)	Art. 3 (Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi)		
		<p>1. Presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Struttura di missione per il monitoraggio della rappresentanza di interessi (di seguito denominata «Struttura di missione»).</p> <p>2. La Struttura di missione è composta da un comitato direttivo di quattro membri, composto da soggetti di comprovata esperienza professionale e accademica nel settore della rappresentanza degli interessi, della partecipazione democratica e della trasparenza delle istituzioni.</p> <p>3. Il comitato direttivo elegge al suo interno il Presidente.</p> <p>4. Alla segreteria del comitato direttivo è</p>	<p>1. È istituita la Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori di interessi particolari e dei rappresentanti di interessi particolari, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di verificare i requisiti dei portatori di interessi particolari e dei rappresentanti di interessi particolari ai fini dell'iscrizione nel Registro e di vigilare sul rispetto del codice, sugli obblighi e sui diritti dei portatori di interessi particolari e dei rappresentanti di interessi particolari.</p> <p>2. La Commissione opera con indipendenza di giudizio e di valutazione nonché in piena autonomia decisionale.</p>	<p>1. I rappresentanti di interessi che esercitano la propria attività presso un organismo elettivo sono tenuti a iscriversi in un apposito registro, tenuto presso la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, istituita dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che ne garantisce, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e utilizzando le risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente, la pubblicità dei contenuti, periodicamente aggiornati, nell'ambito di una sezione</p>		<p>1. Presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Comitato».</p> <p>2. Il Comitato si compone di cinque membri selezionati a seguito di una procedura improntata a criteri di trasparenza e che tenga conto del principio delle pari opportunità di genere, di particolare e comprovata qualificazione professionale, di notoria indipendenza e in possesso di documentata esperienza in materia, per un mandato della durata di quattro anni,</p>		

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
		destinato personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri o comandato da altre amministrazioni.	<p>3. La Commissione è un organo collegiale i cui componenti, dieci Senatori e dieci Deputati, sono nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera entro i sessanta giorni successivi alla prima seduta dopo le elezioni.</p> <p>4. La Commissione è rinnovata totalmente all'inizio di ciascuna legislatura.</p> <p>5. La Commissione elegge, nella prima seduta, il Presidente, due vice Presidenti e due segretari scelti fra i suoi componenti.</p> <p>6. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei disposti dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.</p> <p>7. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun</p>	<p>accessibile del proprio sito internet istituzionale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 11 e 19 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, secondo modalità disciplinate con proprio regolamento, da emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali.</p>		<p>rinnovabile una sola volta.</p> <p>3. Il Comitato elegge al suo interno il presidente.</p> <p>4. Alla segreteria del Comitato è destinato personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri o comandato da altre amministrazioni.</p>		

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
			componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.					
			Art. 12 (Norma transitoria)					
			1. La Commissione è costituita, per la prima volta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.					
FUNZIONI E COMPITI DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO								
		Art. 4 (Funzioni della struttura di missione)	Art. 11 (Compiti della Commissione)		Art. 3 (Autorità competente per la trasparenza nella rappresentanza degli interessi)	Art. 15 (Disposizioni finali)		Art. 3 (Competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione)
		1. La Struttura di missione cura la trasparenza e la partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali pubblici ed esercita le seguenti funzioni: a) tenuta e aggiornamento periodico del Registro dei portatori di interessi particolari, di cui all'articolo 5; b) pubblicazione dei dati ricevuti dai portatori di interessi particolari nella sezione dedicata del proprio sito internet; c) trasmissione ai decisori pubblici del Registro dei portatori di interessi particolari in relazione alle categorie	1. La Commissione ha il compito di: a) verificare i dati richiesti per l'iscrizione nel Registro; b) all'esito dell'attività di cui alla lettera a), autorizzare l'iscrizione degli aventi diritto nel Registro; c) trasmettere annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli aggiornamenti del Registro; d) monitorare il corretto andamento delle attività di lobbying e delle relazioni istituzionali; e) promuovere la cultura della correttezza e della trasparenza dell'attività		1. Sono affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) le seguenti competenze: a) garanzia e tutela della partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali e alle consultazioni previste all'articolo 8; b) tenuta, controllo, pubblicazione e aggiornamento periodico del registro dei portatori di interessi particolari di cui all'articolo 4; c) pubblicazione dei dati e delle relazioni annuali ricevute dai portatori di interessi particolari di cui all'articolo 5, comma 1, nella sezione dedicata	1. Il Comitato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il Registro di cui all'articolo 4.		3. All'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione assicura la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra interessi privati e amministrazione pubblica, cura l'Elenco dei portatori di interessi particolari e il registro degli interessi e dei contatti dei decisori pubblici. A tal fine l'Autorità, nell'ambito del proprio sito internet istituzionale, istituisce una sezione dedicata all'attività di

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
		<p>di interessi di rispettiva competenza;</p> <p>d) redazione e trasmissione al Parlamento, entro il 30 ottobre di ogni anno, di un rapporto sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi svolta nell'anno precedente. Il rapporto viene trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica per la valutazione dei profili di correttezza della pubblica amministrazione;</p> <p>e) gestione delle procedure telematiche di consultazione dei portatori di interessi particolari che intendono partecipare alle decisioni del Governo;</p> <p>f) gestione del contraddittorio e assegnazione di sanzioni ai portatori di interessi particolari nei casi previsti dall'articolo 13.</p> <p>2. La Struttura di missione fa fronte alle competenze attribuite dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>di lobbying e delle relazioni istituzionali;</p> <p>f) formulare, anche di propria iniziativa, e sulla base di elementi emersi dalla propria attività di monitoraggio di cui alla lettera d), proposte di iscrizione o di cancellazione di portatori di interessi particolari o rappresentanti di interessi particolari dal Registro;</p> <p>g) valutare le violazioni del codice o degli obblighi in capo ai portatori di interessi particolari o rappresentanti di interessi particolari;</p> <p>h) promuovere gli opportuni contatti fra i portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari e i decisori;</p> <p>i) promuovere presso le singole istituzioni o amministrazioni l'audizione di portatori di interessi particolari o rappresentanti di interessi particolari.</p>		<p>del proprio sito internet;</p> <p>d) comunicazione ai soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 4, dell'apertura delle consultazioni di cui all'articolo 8, riguardanti l'elaborazione di politiche pubbliche nei settori di loro interesse;</p> <p>e) trasmissione ai decisori pubblici dell'elenco dei soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 4, in relazione alle categorie di interessi di rispettiva competenza;</p> <p>f) redazione e trasmissione al Parlamento, entro il 30 maggio di ogni anno, di un rapporto sulla verifica dell'attività degli iscritti al registro di cui all'articolo 4, svolta nell'anno precedente. Il rapporto è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la valutazione dei profili di correttezza della pubblica amministrazione;</p> <p>g) gestione del contraddittorio e erogazione delle sanzioni pecuniarie nei casi previsti dall'articolo</p>			<p>rappresentanza di interessi, facilmente accessibile ed identificabile, in cui sono pubblicati tutti i documenti connessi con l'esercizio di tale attività.».</p> <p>4. Alle attività di cui alla presente legge l'Autorità provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché ai sensi dell'articolo 19, comma 8 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.</p>

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
					10 della presente legge.			
								Art 3 (Competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione)
								<p>1. L'Autorità assicura la trasparenza e la partecipazione dei portatori di interesse particolari ai processi decisionali pubblici.</p> <p>2. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, dopo le parole "di andamento gestionale" sono inserite le seguenti: "di vigilare sui rapporti tra decisori pubblici e portatori di interessi organizzati, secondo la normativa vigente;</p> <p>b) al comma 3, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di regolamentazione dei portatori di interessi particolari";</p> <p>c) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole "della lotta alla corruzione", sono inserite le seguenti: "nonché della regolamentazione dei portatori di interessi particolari";</p>

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
ISTITUZIONE DEL REGISTRO								
Art. 3 <i>(Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari)</i>	Art. 2 <i>(Registri dell'attività di lobbying e relazioni istituzionali)</i>	Art. 5 <i>(Registro dei portatori di interessi particolari)</i>	Art. 4 <i>(Istituzione del Registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari)</i>	Art. 2 <i>(Obbligo e contenuto della registrazione)</i>	Art. 4 <i>(Istituzione del Registro dei portatori di interessi particolari. Requisiti e cause di incompatibilità)</i>	Art. 4 <i>(Istituzione del Registro)</i>		Art. 4 <i>(Elenco dei portatori di interessi)</i>
	1. Presso gli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono istituiti i registri delle persone, enti, associazioni, gruppi, società o imprese che svolgono, per fini non istituzionali o di interesse generale, attività di lobbying e relazioni istituzionali nei confronti dei componenti delle Assemblee legislative.	1. È istituito presso la Struttura di missione il Registro dei portatori di interessi particolari, di seguito denominato «Registro».	1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari, di seguito denominato «Registro».		1. È istituito, presso l'AGCM, il Registro dei portatori di interessi particolari, di seguito denominato «Registro».	1. Presso il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi è istituito il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi di seguito definito «Registro».		2. L'Elenco è istituito presso l'Autorità che ne garantisce, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e utilizzando le risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente, la pubblicità dei contenuti nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito internet istituzionale, attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai portatori di interessi particolari
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA REGISTRAZIONE								
Art. 3 <i>(Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari)</i>	Art. 2 <i>(Registri dell'attività di lobbying e relazioni istituzionali)</i>	Art. 5 <i>(Registro dei portatori di interessi particolari)</i>	Art. 4 <i>(Istituzione del Registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari)</i>	Art. 2 <i>(Obbligo e contenuto della registrazione)</i>	Art. 4 <i>(Istituzione del Registro dei portatori di interessi particolari. Requisiti e cause di incompatibilità)</i>	Art. 4 <i>(Istituzione del Registro)</i>	Art. 4 <i>(Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari)</i>	Art. 4 <i>(Elenco dei portatori di interessi)</i>
1. Chi intende svolgere attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici ha l'obbligo di iscriversi nel registro pubblico dei		2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici	2. I portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari, anche stranieri, che intendono svolgere attività di lobbying e di	1. I rappresentanti di interessi che esercitano la propria attività presso un organismo elettivo sono tenuti a iscriversi in un apposito registro, tenuto presso	2. I soggetti che intendano svolgere attività di rappresentanza di interessi, siano queste persone fisiche o giuridiche, presso i	2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi sono tenuti a iscriversi al Registro. Allo stesso obbligo	1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che intendono esercitare l'attività di rappresentanza di interessi particolari presso i decisori	1. Chiunque svolga attività di rappresentanza di interessi particolari è tenuto ad iscriversi nell'Elenco dei portatori di interessi particolari,

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
rappresentanti di interessi particolari, di seguito denominato «registro», istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), (...)		devono iscriversi nel Registro secondo le modalità di cui all'articolo 6.	relazioni istituzionali devono essere iscritti nel Registro.	la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, (...) (per il seguito del comma vedi sopra, alla voce "Organo/autorità di controllo)	decisori pubblici, devono iscriversi al Registro.	soggiacciono le società che hanno uno o più dipendenti preposti a tenere i rapporti con i decisori pubblici.	pubblici hanno l'obbligo di iscriversi nel registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari, di seguito denominato «registro», istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che ne garantisce, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, la pubblicità dei contenuti nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito <i>internet</i> istituzionale, attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dagli iscritti al registro.	di seguito denominato "Elenco".
DISPOSIZIONI VARIE SUI REGISTRI								
Art. 3 (Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari)	Art. 2 (Registri dell'attività di lobbying e relazioni istituzionali)	Art. 5 (Registro dei portatori di interessi particolari)	Art. 4 (Istituzione del Registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari)	Art. 2 (Obbligo e contenuto della registrazione)	Art. 4 (Istituzione del Registro dei portatori di interessi particolari. Requisiti e cause di incompatibilità)	Art. 4 (Istituzione del Registro)		Art. 5 (Iscrizioni all'elenco)
(...) che ne garantisce la pubblicità dei contenuti nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito <i>internet</i> istituzionale, attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi particolari.	2. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, definiscono: a) i presupposti, le modalità e il contenuto delle iscrizioni nei registri di cui al comma 1;		3. L'iscrizione al Registro ha durata pari a dodici mesi e può essere rinnovata alla scadenza. 4. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'aggiornamento del Registro così come trasmesso annualmente dalla Commissione parlamentare di			3. Il Comitato garantisce la pubblicità dei contenuti del Registro nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito <i>internet</i> istituzionale, anche attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai		5. Il sito di cui al comma 1 del presente articolo è pubblico e facilmente consultabile, improntato alla massima trasparenza e tale da consentire l'identificazione di tutte le informazioni relative agli incontri, ivi incluso i partecipanti, luogo e data. Sul medesimo sito <i>internet</i> sono altresì

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
	b) i presupposti e gli effetti della cancellazione delle iscrizioni dai registri di cui al comma 1; c) i codici di condotta a cui devono attenersi i soggetti iscritti nei registri di cui al comma 1; d) le forme di pubblicità dei registri di cui al comma 1 e dei codici di condotta di cui alla lettera c) del presente comma.		controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari di cui all'articolo 10. La Commissione è autorizzata a trasmettere copia del Registro a ogni pubblica amministrazione, ente o istituzione che ne faccia richiesta.			rappresentanti di interessi.		pubblicati i documenti, comunque denominati, consegnati o trasmessi per via telematica dai portatori di interesse nell'esercizio della propria attività.
		Art. 6 <i>(Iscrizione al registro)</i>		Art. 2 <i>(Obbligo e contenuto della registrazione)</i>		Art. 15 <i>(Disposizioni finali)</i>		Art. 5 <i>(Iscrizioni all'Elenco)</i>
		1. I portatori di interessi particolari si iscrivono al Registro esclusivamente per via telematica, tramite un portale dedicato e accessibile dal sito internet della Struttura di missione.		2. Sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1 sia le società e gli altri organismi all'interno dei quali vi siano persone che esercitano attività di rappresentanza di interessi, sia i singoli professionisti.		2. I soggetti che esercitano l'attività di rappresentanza di interessi sono tenuti ad iscriversi nel Registro entro sessanta giorni dalla sua istituzione.		1. I portatori di interessi particolari si iscrivono all'Elenco esclusivamente per via telematica, tramite un portale pubblico, dedicato e facilmente accessibile, del sito <i>internet</i> dell'Autorità. (...)
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO								
Art. 4 <i>(Requisiti di iscrizione nel registro)</i>		Art. 6 <i>(Iscrizione al registro)</i>	Art. 5 <i>(Requisiti di iscrizione al Registro)</i>	Art. 2 <i>(Obbligo e contenuto della registrazione)</i>	Art. 4 <i>(Istituzione del registro dei portatori di interessi particolari. Requisiti e cause di incompatibilità)</i>	Art. 6 <i>(Requisiti per l'iscrizione)</i>	Art. 5 <i>(Requisiti di iscrizione nel registro)</i>	Art. 5 <i>(Iscrizioni all'Elenco)</i>
			3. Possono essere iscritti nel Registro ed esercitare l'attività di lobbying e di relazioni istituzionali: liberi professionisti, consulenti, dipendenti di società, imprese,	4. Sono altresì soggetti all'obbligo di cui al comma 1 i funzionari di associazioni di categoria e sindacali che in maniera stabile e costante svolgono la loro attività nei				

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
			aziende o enti, pubblici e privati, con delega specifica a rappresentare un interesse particolare.	confronti delle pubbliche istituzioni e dei membri di esse. Essi non sono soggetti all'obbligo di cui al comma 3, ma sono tenuti alla rendicontazione annuale secondo le norme dell'articolo 3.				
				5. Non sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1 coloro le cui attività di rappresentanza di interessi siano solo incidentali e non costituiscano una parte permanente dei servizi da essi forniti ai propri clienti. Sono altresì esenti da registrazione i soggetti le cui attività di rappresentanza non superino la cifra di euro 900 per cliente e di euro 4.000 per tutti i clienti nell'arco di sei mesi.				
1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 3, comma 1, il rappresentante di interessi particolari:		2. Ai fini dell'iscrizione al Registro, il portatore di interessi particolari:	4. I soggetti di cui al comma 3, ai fini dell'iscrizione al Registro, devono:		3. Ai fini dell'iscrizione al Registro, il rappresentante di interessi particolari deve possedere i seguenti requisiti:	1. Ai fini dell'iscrizione al Registro il rappresentante di interessi:	1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, il rappresentante di interessi particolari:	2. Per poter ottenere l'iscrizione all'Elenco il portatore di interessi particolari deve:
a) deve aver compiuto il diciottesimo anno di età; b) non deve aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione,		a) deve essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione europea e ivi residente; b) deve aver compiuto il diciottesimo anno d'età; c) deve essere in possesso di una laurea specialistica ovvero	a) aver compiuto il diciottesimo anno di età; b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in ogni caso non avere riportato per delitti		a) aver compiuto il diciottesimo anno di età; b) essere cittadino o avere sede all'interno di uno Stato membro dell'Unione europea; c) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati	a) deve aver compiuto la maggiore età; b) non deve aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della	a) deve aver compiuto la maggiore età; b) non deve aver riportato condanne penali passate in giudicato con sentenza definitiva per reati non colposi; c) non deve essere stato dichiarato fallito,	a) aver compiuto il diciottesimo anno di età; b) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici; c) non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato.		dimostrare di aver maturato almeno due anni di esperienza continuativa presso un soggetto iscritto al Registro; d) non deve aver riportato condanne passate in giudizio per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici; e) non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato.	condanne passate in giudizio con pena detentiva pari ad almeno un anno di reclusione, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale e da computarsi anche mediante ragguaglio ai sensi dell'articolo 135 del codice penale in caso di una o più condanne a pena pecuniaria passate in giudizio; c) non essere destinatari di dichiarazioni di fallimento e di interdizione dai pubblici uffici; d) godere dei diritti civili; e) sottoscrivere l'impegno a rispettare il codice etico di condotta di cui all'articolo 6.		contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici.	giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici; c) non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato; d) deve dimostrare di svolgere tale attività in modo professionale. (...)	salvo che sia stato riabilitato; d) deve appartenere a una delle categorie indicate all'articolo 3, comma 1.	c) non essere stato condannato con sentenza passata in giudizio per reati contro la pubblica fede o il patrimonio; d) non essere stato interdetto dai pubblici uffici; e) non essere stato dichiarato fallito, salvo che siano trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di fallimento.
		3. La Struttura di missione verifica il possesso dei requisiti di cui al comma 2 e può richiedere, ove necessario, la trasmissione di dati e di informazioni integrative.						3. L'Autorità verifica il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 e può richiedere, ove necessario, la trasmissione di dati e informazioni integrative.
DATI OBBLIGATORI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO								
Art. 3 (Registro pubblico dei rappresentanti di		Art. 6 (Iscrizione al registro)	Art. 5 (Requisiti di iscrizione al Registro)	Art. 2 (Obbligo e contenuto della registrazione)	Art. 4 (Istituzione del Registro dei portatori di interessi)	Art. 4 (Istituzione del Registro) (segue)	Art. 4 (Registro pubblico dei rappresentanti di	Art. 4 (Elenco dei portatori di interessi)

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
<i>interessi particolari)</i>				(segue)	<i>particolari. Requisiti e cause di incompatibilità (segue)</i>		<i>interessi particolari)</i>	
2. Nel registro, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi, sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta dei rappresentanti di interessi particolari:		4. I portatori di interessi particolari che intendono iscriversi al Registro devono comunicare i seguenti dati:	1. Nel Registro devono essere indicati, in modo dettagliato i seguenti dati:	3. I soggetti tenuti alla registrazione devono rendere noti:	4. I portatori di interessi particolari che intendano iscriversi al registro devono comunicare i seguenti dati:	4. Nel registro sono indicati:	2. Nel registro, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi, sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta degli iscritti:	3. Nell'Elenco, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi secondo un modulo definito dall'Autorità entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i portatori di interessi particolari indicano, al momento dell'iscrizione, i seguenti dati:
a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi particolari; b) i dati identificativi del portatore di interessi particolari nell'interesse del quale è svolta l'attività di rappresentanza di interessi particolari; c) l'interesse particolare che si intende rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza di interessi; d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante di interessi particolari per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi particolari.		a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del portatore o dei portatori di interessi particolari; b) i dati identificativi del soggetto nell'interesse del quale è svolta attività di rappresentanza di interessi; c) la categoria di interessi di riferimento e gli interessi particolari che si intendono rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di relazioni istituzionali; d) le risorse economiche e umane di cui si dispone per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi; e) la garanzia, sotto la propria responsabilità,	a) i dati identificativi del portatore d'interessi particolari che svolge attività di lobbying e di relazioni istituzionali; b) i dati identificativi del rappresentante di interessi particolari e le indicazioni relative al portatore di interessi particolari o ai portatori di interessi particolari che egli intende rappresentare nel periodo di validità dell'iscrizione al Registro; c) l'interesse o gli interessi particolari che si intende rappresentare e i progetti cui è rivolta l'attività di lobbying e di relazioni istituzionali che si intende svolgere nel periodo di validità dell'iscrizione al Registro.	a) i nomi dei propri clienti; b) le questioni oggetto di attività di rappresentanza di interessi; c) l'identità dei soggetti che abbiano finanziato, per un importo superiore a 3.000 euro, attività di rappresentanza di interessi nel corso dell'anno.	a) i dati anagrafici e il domicilio professionale; b) i dati identificativi del portatore dell'interesse per il quale è svolta l'attività di rappresentanza di interessi; c) nel caso di persona giuridica, la ragione sociale; d) gli interessi particolari o le categorie di interessi che si intendono rappresentare e i potenziali destinatari dell'attività di lobbying; e) le risorse economiche di cui si dispone o si pensa di disporre per l'attività di rappresentanza di interessi; f) le risorse umane di cui si dispone per svolgere l'attività di rappresentanza di interessi. Se nell'attività	a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi; b) i dati identificativi del titolare degli interessi per conto del quale è eventualmente svolta l'attività di rappresentanza di interessi; c) l'interesse specifico rappresentato; d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante di interessi; e) la garanzia, sotto la propria responsabilità, dell'esattezza e correttezza delle informazioni comunicate.	a) il nome e il cognome e il domicilio professionale del rappresentante di interessi particolari; b) i dati identificativi del portatore di interessi particolari nell'interesse del quale è svolta l'attività di rappresentanza di interessi particolari; c) l'interesse particolare che si intende rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza di interessi; d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante di interessi particolari per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi.	a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del portatore di interessi particolari, nonché le eventuali attività professionali comunque svolte; b) il ruolo ricoperto nell'ambito di società professionalmente impegnata nell'attività di rappresentanza di interessi per conto terzi ovvero nell'ambito dell'organizzazione, associazione, ente, impresa, movimento o società cui collaborano o per conto dei quali operano; c) i dati identificativi dei soggetti nell'interesse dei quali è svolta l'attività di rappresentanza di interessi; d) la categoria di

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
		dell'esattezza e chiarezza delle informazioni comunicate.			di tali soggetti è previsto un qualunque tipo di contatto con il decisore pubblico, atto ad esercitare un'attività di pressione, questi devono essere iscritti al Registro.			interessi di riferimento e gli interessi particolari che si intendono rappresentare; e) le risorse umane e finanziarie, almeno in via previsionale, di cui si dispone per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi.
		5. I dati di cui al comma 4 devono essere aggiornati entro il 30 giugno di ogni anno a cura del soggetto iscritto.			5. I dati di cui al comma 4 devono essere aggiornati ogni sei mesi, a cura del soggetto iscritto.			4. I dati e le informazioni di cui al comma precedente sono aggiornati entro il 30 settembre di ogni anno a cura del soggetto iscritto.
								5. L'Autorità trasmette ai decisori pubblici l'Elenco in relazione alle categorie di interessi di rispettiva competenza.
ALTRE DISPOSIZIONI SULL'ISCRIZIONE AL REGISTRO								
		Art. 6 <i>(Iscrizione al registro)</i>				Art. 6 <i>(Requisiti per l'iscrizione)</i>		Art. 5 <i>(Iscrizioni all'Elenco)</i>
		6. All'atto dell'iscrizione sono assegnati i codici identificativi personali mediante i quali è possibile accedere alla sezione riservata del sito internet della Struttura di missione attraverso cui si svolge la consultazione di cui all'articolo 12.				3. All'atto di iscrizione sono assegnati i codici identificativi personali mediante i quali è possibile accedere alle sezioni riservate dei siti internet della pubblica amministrazione.		4. All'atto dell'iscrizione sono assegnati i codici identificativi personali mediante i quali è possibile accedere alla sezione riservata del sito internet dell'Autorità.
				Art. 2 <i>(Obbligo e contenuto della registrazione)</i>				
				5. Non sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1 coloro le cui				

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
				attività di rappresentanza di interessi siano solo incidentali e non costituiscano una parte permanente dei servizi da essi forniti ai propri clienti. Sono altresì esenti da registrazione i soggetti le cui attività di rappresentanza non superino la cifra di euro 900 per cliente e di euro 4.000 per tutti i clienti nell'arco di sei mesi.				
OBBLIGO DI SOTTOSCRIVERE IL CODICE DEONTOLOGICO PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO								
Art. 4 (Requisiti di iscrizione nel registro)			Art. 5 (Requisiti di iscrizione al registro)	Art. 4 (Codice deontologico)		Art. 6 (Requisiti per l'iscrizione)	Art. 5 (Requisiti di iscrizione nel registro)	Art. 11 (Codice di comportamento)
2. L'iscrizione nel registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi particolari a rispettare un codice di deontologia (...)		7. I portatori di interessi particolari iscritti al Registro devono impegnarsi per iscritto a rispettare il codice di cui all'articolo 7.	4. I soggetti di cui al comma 3, ai fini dell'iscrizione al registro, devono: (...) e) sottoscrivere l'impegno a rispettare il codice etico di condotta di cui all'articolo 6.	1. L'iscrizione al registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare un codice deontologico in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali.		2. L'iscrizione al Registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare il codice di condotta di cui all'articolo 5.	2. L'iscrizione nel registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi particolari a rispettare il codice di deontologia adottato dal CNEL entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore che ne facciano tempestiva richiesta. Il codice di deontologia è pubblicato nel sito <i>internet</i> istituzionale del CNEL nell'ambito della sezione dedicata al registro.	3. I portatori di interessi particolari, all'atto dell'iscrizione nell'Elenco, sono tenuti a dichiarare per iscritto l'impegno a rispettare il suddetto Codice. In caso di inosservanza al predetto obbligo la Commissione dispone d'ufficio la cancellazione dall'Elenco dei soggetti inadempienti.

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
CODICE DEONTOLOGICO								
Art. 4 (<i>Requisiti di iscrizione nel registro</i>)		Art. 7 (<i>Codice deontologico</i>)	Art. 6 (<i>Codice etico di condotta</i>)	Art. 4 (<i>Codice deontologico</i>)	Art. 9 (<i>Codice deontologico</i>)	Art. 5 (<i>Codice di condotta e regolamento interno</i>)		Art. 11 (<i>Codice di comportamento</i>)
(...) deliberato dal CNEL entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore che ne facciano tempestiva richiesta. Il codice di deontologia è pubblicato sul sito internet del CNEL nell'ambito della sezione dedicata al registro.		1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Struttura di missione adotta un codice deontologico in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono attività di relazione istituzionale.	1. I soggetti iscritti nel Registro, nell'esercizio dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali, sono tenuti a rispettare il codice etico di condotta, di seguito denominato «codice», adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicato sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Il codice deve, fra l'altro, fare obbligo ai portatori e ai rappresentanti di interessi particolari, di: a) rispettare i principi di correttezza, onestà, riservatezza, trasparenza e professionalità; b) vietare lo scambio di regali, prebende o altre utilità con i decisori pubblici indicati all'articolo 2, lettera d); c) prevedere che, nei rapporti tra i portatori e i rappresentanti di interessi particolari con i soggetti di cui all'articolo 2, lettera d)	2. Il codice deontologico di cui al comma 1 è adottato dalla Commissione di cui all'articolo 2, comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti e i portatori di interessi che ne hanno fatto richiesta.	1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'AGCM adotta un codice deontologico in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono attività di rappresentanza di interessi particolari.	1. I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi e le società preposte a tenere i rapporti con i decisori pubblici, unitamente alla domanda di iscrizione al Registro, devono depositare presso il Comitato il proprio regolamento e il codice di condotta. Ai fini dell'iscrizione al Registro il Comitato valuta l'idoneità del regolamento e del codice di condotta.		1. Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità adotta un Codice di comportamento dei portatori di interessi particolari (di seguito Codice), prevedendo per i soggetti iscritti all'Elenco: a) il divieto di rivendicare relazioni ufficiali con l'Amministrazione nei loro rapporti con terzi; b) l'obbligo di identificarsi preventivamente sempre con il proprio nome ovvero con il nome che risulta nell'Elenco, dichiarando gli interessi che si rappresentano e gli obiettivi promossi; c) l'obbligo di garantire che le dichiarazioni rese ai fini della iscrizione e successivamente nell'esercizio delle loro attività di rappresentanza di interessi siano complete, aggiornate e veritiere; d) l'obbligo di

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
			possano essere consentiti regali, prebende o altre utilità non eccedenti il valore di 100 euro.					indicare i propri riferimenti e quelli dell'eventuale committente in tutti i documenti comunque consegnati o trasmessi al decisore pubblico; e) il divieto di offrire al decisore qualsiasi tipo di compenso o altra utilità, ovvero regali, anche d'uso, di valore superiore ai 150 euro l'anno, fatto salvo quanto previsto dal decreto legge 28 dicembre 2013 n. 149 così come convertito dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13; f) le sanzioni previste ai sensi dell'art. 12 in caso di inosservanza dei doveri dei rappresentanti di interessi particolari ai sensi della presente legge, nonché le modalità di applicazione.
(vd. sopra, l'ultimo periodo del comma 2)		2. Il codice deontologico è pubblicato sul sito internet della Struttura di missione nell'ambito della sezione dedicata al Registro	Vd. il comma 1		2. Il codice deontologico è pubblicato sul sito internet dell'AGCM nell'ambito della sezione dedicata al Registro.	2. Il codice di condotta è pubblicato sul sito internet del Comitato nell'ambito della sezione dedicata al Registro.		2. Il Codice di cui al comma precedente è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità che deve assicurarne la massima diffusione e pubblicità.
RELAZIONE PERIODICA OBBLIGATORIA								
Art. 5 (Obblighi degli iscritti al Registro e attività di verifica)	Art. 3 (Relazioni)	Art. 10 (Relazione annuale)	Art. 8 (Obblighi dei portatori di interessi particolari e dei rappresentanti di interessi particolari)	Art. 3 (Rapporto annuale)	Art. 5 (Obblighi degli iscritti al Registro e attività di verifica)	Art. 9 (Relazioni e attività di verifica)	Art. 6 (Obblighi degli iscritti nel registro e attività di verifica)	Art. 7 (Doveri degli iscritti all'Elenco e attività di controllo)

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
1. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 3, comma 1, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno, il rappresentante di interessi particolari trasmette, sotto la propria responsabilità, in via telematica, una dettagliata relazione concernente l'attività svolta nell'anno precedente al CNEL, che ne garantisce la pubblicità dei contenuti attraverso la pubblicazione nel sito internet nella sezione dedicata al registro.	1. Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno i rappresentanti iscritti nei registri di cui all'articolo 2, comma 1, presentano agli Uffici di cui al medesimo comma una relazione dell'attività svolta nel semestre per conto di ciascun soggetto rappresentato, che dia conto dei contatti effettivamente posti in essere, degli obiettivi conseguiti, dei mezzi impiegati e delle spese sostenute, dei dipendenti o collaboratori che hanno partecipato all'attività nonché dei soggetti istituzionali contattati.	1. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel Registro, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, il portatore di interessi particolari, o il suo ente di appartenenza, trasmette alla Struttura di missione, esclusivamente per via telematica, una sintetica relazione concernente l'attività di rappresentanza degli interessi particolari svolta nel corso dell'anno precedente.	1. I portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari iscritti nel Registro depositano, entro il 31 dicembre di ogni anno, presso la Commissione di cui all'articolo 10, la relazione annuale nella quale illustrano l'attività di lobbying esercitata nel corso dell'anno, i relativi obiettivi e i risultati conseguiti, la situazione delle rispettive aziende o imprese o enti anche al fine di correlare la attività degli stessi con i processi decisionali.	1. I soggetti registrati ai sensi dell'articolo 2 devono aggiornare ogni dodici mesi le informazioni contenute nella registrazione iniziale, documentando:	1. Il rappresentante di interessi particolari iscritto al Registro, sia esso persona fisica o giuridica, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione al Registro, trasmette all'AGCM, non oltre il 30 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione relativa alle attività svolte nell'anno precedente.	1. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel Registro, entro il termine del 28 febbraio di ogni anno il rappresentante degli interessi trasmette, per via telematica al Comitato sotto la propria responsabilità, una relazione concernente l'attività svolta nell'anno precedente.	1. Entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel registro, il rappresentante di interessi particolari trasmette al CNEL, sotto la propria responsabilità, in via telematica, una relazione sulle tematiche principali affrontate nel corso dell'anno precedente, allegando alla stessa la nota documentata dalle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività.	1. A decorrere dall'anno successivo da quello di iscrizione all'Elenco, entro il 31 settembre il portatore di interessi particolare trasmette, esclusivamente per via telematica, all'Autorità una relazione completa concernente l'attività di rappresentanza degli interessi particolari svolta nel corso dell'anno precedente.
CONTENUTO DELLA RELAZIONE								
Art. 5 <i>(Obblighi degli iscritti al Registro e attività di verifica)</i>	Art. 3 <i>(Relazioni)</i>	Art. 10 <i>(Relazione annuale)</i>	Art. 8 <i>(Obblighi dei portatori di interessi particolari e dei rappresentanti di interessi particolari)</i>	Art. 3 <i>(Rapporto annuale)</i>	Art. 5 <i>(Obblighi degli iscritti al Registro e attività di verifica)</i>	Art. 9 <i>(Relazioni e attività di verifica)</i>		Art. 7 <i>(Doveri degli iscritti all'Elenco e attività di controllo)</i>
2. La relazione di cui al comma 1 contiene: a) l'elenco dettagliato delle attività di rappresentanza di interessi particolari poste in essere; b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a); c) l'elenco delle risorse economiche ed umane		2. La relazione contiene: a) l'elenco delle attività di rappresentanza svolte nell'anno precedente; b) l'elenco dei processi decisionali pubblici nell'ambito dei quali sono state svolte le predette attività; c) l'indicazione delle risorse umane, strumentali ed	2. Le relazioni devono riportare: a) la descrizione dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali poste in essere e l'indicazione degli obiettivi perseguiti e degli obiettivi raggiunti nell'anno di riferimento; b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state	1. (...) a) le questioni specifiche in ordine alle quali hanno svolto significative attività di rappresentanza di interessi; b) l'elenco comprendente ogni singolo beneficio finanziario fornito direttamente o indirettamente ai soggetti indicati al	1. (...) Tale relazione, sottoposta a verifica dall'AGCM, viene pubblicata sul sito internet della stessa e contiene: a) l'elenco delle attività di rappresentanza poste in essere l'anno precedente; b) l'elenco dei decisori pubblici verso i quali tali attività sono state poste in essere;	2. La relazione contiene: a) l'elenco dettagliato delle attività di rappresentanza di interessi poste in essere; b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività; c) l'elenco delle risorse economiche ed umane		2. La relazione deve comunque contenere: a) le attività di rappresentanza svolte nell'anno precedente, specificando gli incontri o gli ulteriori contatti comunque avuti con i decisori pubblici; b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali le attività di rappresentanza sono state svolte, ovvero

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).		economiche concretamente impiegate ai fini delle predette attività; d) la segnalazione di eventuali criticità nei comportamenti dei decisori pubblici.	svolte le attività di lobbying e di relazioni istituzionali.	comma 1 dell'articolo 1, o a enti finanziati o controllati dagli stessi, o da altre persone o enti per conto di essi. L'elenco deve includere il nominativo della persona interessata, la natura del beneficio, la data e il suo valore. 2. Per beneficio finanziario, ai fini della presente legge, si intende qualsiasi compenso che abbia un valore superiore a euro 200, inclusi doni, contributi per spese di trasporto, rappresentanza, vitto, alloggio e beneficenza per conto di un parlamentare o componente di organismi elettivi. 3. Non si considerano benefici finanziari i contributi per la campagna elettorale; oggetti di scarso valore come biglietti di auguri, targhe, trofei; benefici motivati esclusivamente da rapporti familiari; benefici immediatamente restituiti al donatore.	c) un resoconto sommario degli incontri avuti dal rappresentante di interessi con il decisore pubblico; d) l'elenco delle risorse economiche impiegate, ed i modi in cui sono state impiegate, per lo svolgimento delle predette attività.	effettivamente impiegate per lo svolgimento delle predette attività; d) i risultati ottenuti e quelli attesi.		l'esatta indicazione delle persone fisiche con le quali si sono avuti incontri; c) l'elenco dei processi decisionali nell'ambito dei quali sono state svolte dette attività, dettagliando l'oggetto e la finalità dell'attività di rappresentanza svolta e il nome o ragione sociale del portatore di interessi particolari per conto del quale si è volta l'attività di rappresentanza; d) le somme o altre utilità eventualmente elargite a titolo di erogazione liberale in favore di partiti, movimenti o gruppi politici organizzati, nei limiti della normativa vigente, integrata da una dichiarazione che dette elargizioni non sono legate al conseguimento dell'interesse rappresentato.
			3. I portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione di cui					

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
			all'articolo 10 l'eventuale perdita di uno o più requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, entro e non oltre quindici giorni dal momento in cui si è venuti a conoscenza dell'evento da cui deriva la perdita di uno o più requisiti.					
EVENTUALI VERIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA RELAZIONE								
Art. 5 (Obblighi degli iscritti nel registro e attività di verifica)	Art. 3 (Relazioni)	Art. 10 (Relazione annuale)	Art. 11 (Compiti della Commissione)		Art. 5 (Obblighi degli iscritti al Registro e attività di verifica)	Art. 9 (Relazioni e attività di verifica)	Art. 6 (Obblighi degli iscritti nel registro e attività di verifica)	Art. 7 (Doveri degli iscritti all'Elenco e attività di controllo)
<p>3. Il CNEL può richiedere ai rappresentanti di interessi particolari, ove necessario, la trasmissione di dati e informazioni integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione trasmessa ai sensi del comma 2.</p> <p>4. Qualora nello svolgimento dell'attività di verifica emergano elementi che interessano le attribuzioni della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, il CNEL</p>	<p>2. Gli Uffici di cui all'articolo 2, comma 1, possono effettuare verifiche sulle relazioni e sui documenti presentati dai soggetti iscritti nei registri di cui al medesimo comma, richiedendo se necessario la produzione di ulteriori dati ed informazioni in merito.</p>	<p>3. La Struttura di missione può richiedere agli iscritti al Registro, ove necessario, la trasmissione di informazioni e di dati integrativi rispetto alle informazioni di cui al comma 2.</p> <p>4. La Struttura di missione garantisce la pubblicità dei contenuti delle relazioni nella sezione dedicata del proprio sito internet.</p>	<p>2. La Commissione, qualora ne riscontri la necessità, può disporre verifiche presso le sedi in cui risulti consumata una violazione di quanto previsto dalla presente legge e dagli atti da questa richiamati.</p> <p>3. La Commissione ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato.</p> <p>(...)</p> <p>6. La Commissione promuove la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati tutti gli atti, i documenti e le attività della Commissione medesima.</p>		<p>2. L'AGCM, laddove lo ritenga necessario, esaminata la relazione, dopo averla confrontata con quella prevista a carico dei decisori pubblici di cui all'articolo 7, comma 1, può richiedere la trasmissione di dati e informazioni integrative.</p> <p>3. Qualora nello svolgimento della attività di verifica emergano elementi che interessino le attribuzioni Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC), l'AGCM li trasmette al suddetto organo.</p>	<p>3. Il Comitato può richiedere ai rappresentanti di interessi o ai decisori pubblici, ove necessario, la trasmissione di dati e informazioni integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione.</p> <p>4. Le suddette relazioni sono tempestivamente pubblicate sul sito internet istituzionale del Comitato in modo che siano di libero accesso.</p>	<p>2. Il CNEL può richiedere al rappresentante di interessi particolari, ove necessario, la trasmissione di dati e di informazioni integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione trasmessa ai sensi del comma 1.</p> <p>3. Il CNEL svolge le attività di verifica dei dati e delle informazioni contenuti nella relazione di cui al comma 1 e di quelli integrativi trasmessi ai sensi del comma 2.</p>	<p>3. La documentazione di cui al presente comma deve essere conservata a cura del rappresentante di interessi particolari e dell'Autorità per un periodo non inferiore ai 5 anni.</p> <p>4. L'Autorità assicura la pubblicità delle relazioni di cui al presente articolo nella sezione pubblica del proprio sito istituzionale.</p> <p>5. L'Autorità può disporre altresì verifiche a campione sulle relazioni e sui documenti presentati dai soggetti iscritti all'Elenco, richiedendo, ove necessario, la produzione di nuovi documenti o informazioni.</p>

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
provvede a fornire informazioni e a trasmettere i dati alla citata Commissione.								
RELAZIONE ALLE CAMERE								
Art. 5 (<i>Obblighi degli iscritti nel registro e attività di verifica</i>)	Art. 3 (<i>Relazioni</i>)	Art. 10 (<i>Relazione annuale</i>)	Art. 11 (<i>Compiti della Commissione</i>)	Art. 3 (<i>Rapporto annuale</i>)	Art. 5 (<i>Obblighi degli iscritti al Registro e attività di verifica</i>)	Art. 9 (<i>Relazioni e attività di verifica</i>)		Art. 7 (<i>Doveri degli iscritti all'Elenco e attività di controllo</i>)
5. Il CNEL trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi particolari svolta nell'anno precedente. Il rapporto è contestualmente pubblicato sul sito internet del CNEL nell'ambito della sezione dedicata al registro.			4. La Commissione presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sulla situazione dell'attività di lobbying e delle relazioni istituzionali, relativa all'anno precedente, con le proposte utili a migliorare il sistema della collaborazione con i portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari. 5. La relazione di cui al comma 4 è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri.	4. Il rapporto annuale è inviato senza ritardo alla Commissione di cui all'articolo 2, comma 1, che provvede a pubblicarlo sul proprio sito <i>internet</i> , per la durata di un anno, secondo modalità disciplinate con proprio regolamento, da emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali.		5. Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi svolta nell'anno precedente. Il rapporto è contestualmente pubblicato sul sito internet del Comitato nell'ambito della sezione dedicata al Registro.		6. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Autorità trasmette al Parlamento una relazione in cui sono illustrate l'attività svolta e gli aspetti più rilevanti evidenziati dalle relazioni presentate dai portatori di interessi, nonché eventuali criticità e proposte di modifica della normativa connessa. La relazione annuale è pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità. 7. La relazione di cui al comma 1 del presente articolo è elaborata sulla base di uno specifico modello definito dall'Autorità entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
ATTIVITÀ E PREROGATIVE DEI RAPPRESENTANTI DI INTERESSI								
Art. 6 (<i>Diritti dei rappresentanti di interessi particolari</i>)		Art. 9 (<i>Attività dei portatori di interessi particolari</i>)	Art. 7 (<i>Diritti dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari</i>)	Art. 5 (<i>Diritti e facilitazioni connesse alla registrazione</i>)	Art. 6 (<i>Diritti dei rappresentanti di interessi particolari</i>)	Art. 8 (<i>Prerogative e diritti degli iscritti al Registro</i>)		

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
				<p>1. L'iscrizione al registro dà diritto a un accreditamento per la durata del mandato delle istituzioni interessate.</p> <p>2. L'accreditamento è rilasciato a nome della persona fisica che l'abbia richiesto; le società o gli enti che svolgono attività di rappresentanza di interessi devono specificare, nella loro relazione, i nomi dei propri componenti e illustrare le singole attività degli stessi.</p> <p>3. I rappresentanti di interessi iscritti nel registro hanno diritto al rilascio di un lasciapassare, che consenta:</p> <p>a) l'accesso a determinati spazi all'interno delle istituzioni presso le quali svolgono la loro attività;</p> <p>b) l'accesso ai documenti di carattere non riservato, rilevanti ai fini della loro attività;</p> <p>c) l'acquisto, a prezzo di costo, della documentazione prodotta dalle istituzioni stesse.</p>				
Art. 6 (Diritti dei rappresentanti di interessi particolari)		Art. 9 (Attività dei portatori di interessi particolari)	Art. 7 (Diritti dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari)	Art. 5 (Diritti e facilitazioni connesse alla registrazione)	Art. 6 (Diritti dei rappresentanti di interessi particolari)	Art. 8 (Prerogative e diritti degli iscritti al Registro)	Art. 7 (Facoltà dei rappresentanti di interessi particolari)	Art. 8 (Attività dei portatori di interessi particolari)

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
<p>1. Il rappresentante di interessi particolari iscritto nel registro di cui all'articolo 3, comma 1, ha facoltà di presentare ai decisori pubblici proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte e documenti e qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato.</p>		<p>1. Il portatore di interessi particolari iscritto nel Registro può:</p> <p>a) presentare proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e documenti, anche per via telematica, al fine di perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici;</p> <p>b) accedere alle strutture istituzionali dei decisori pubblici, assistere alle procedure decisionali e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari, previo rilascio di un apposito tesserino di riconoscimento, al fine di esercitare l'attività di rappresentanza di interessi, secondo le modalità definite da ciascuna amministrazione con proprio regolamento da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;</p> <p>c) partecipare alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti</p>	<p>1. I soggetti iscritti nel Registro hanno la facoltà di:</p> <p>a) presentare ai decisori pubblici proposte, richieste, modificazioni di atti normativi e di provvedimenti amministrativi, suggerimenti, analisi, studi, ricerche e ogni altra comunicazione, scritta o orale o per via telematica, relativa all'interesse rappresentato;</p> <p>b) accedere alle sedi istituzionali, previo accreditamento, anche al fine di assistere e partecipare alle procedure informative e istruttorie del procedimento decisorio nelle forme stabilite dalla disciplina dell'organo competente.</p>	<p>4. I rappresentanti di interessi iscritti nel registro hanno altresì diritto di presentare al decisore pubblico proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e documenti, anche per via telematica, al fine di perseguire interessi leciti nei confronti dei decisori pubblici; di chiedere di essere ascoltati prioritariamente dall'organo di riferimento nella fase di elaborazione della normativa e di partecipare alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, di provvedimenti interministeriali e i disegni di legge di iniziativa governativa.</p>	<p>1. Il rappresentante di interessi particolari iscritto al Registro ha diritto di:</p> <p>a) presentare ai decisori pubblici proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte e documenti e qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato;</p> <p>b) previo rilascio di un apposito tesserino di riconoscimento, accedere alle strutture istituzionali dei decisori pubblici, assistere alle procedure decisionali, partecipare alle consultazioni di cui all'articolo 8 e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari, al fine di esercitare l'attività di rappresentanza di interessi, secondo le modalità definite da ciascuna amministrazione con proprio regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;</p> <p>c) partecipare alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti</p>	<p>1. I rappresentanti di interessi iscritti al Registro hanno diritto a:</p> <p>a) presentare ai decisori pubblici proposte legislative, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, o qualsiasi altra documentazione relativa all'interesse rappresentato, debitamente sottoscritti dal rappresentante degli interessi, in modo che ne sia chiaramente imputabile la provenienza;</p> <p>b) partecipare alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali, i disegni di legge di iniziativa governativa, ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, e della direttiva del</p>	<p>1. Il rappresentante di interessi particolari iscritto nel registro ha facoltà di presentare ai decisori pubblici proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, documenti e qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato.</p>	<p>1. Il portatore di interessi particolari iscritto all'Elenco può:</p> <p>a) presentare al decisore pubblico proposte, richieste, suggerimenti, studi o documenti, anche per via telematica, al fine di orientare la decisione pubblica nell'emanazione di leggi, formulazione di emendamenti, stipulazione di contratti, programmazione di politiche pubbliche o simili, alla tutela di determinati interessi leciti;</p> <p>b) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici previo rilascio di apposito tesserino di riconoscimento, secondo modalità definite da ciascuna Amministrazione con proprio regolamento;</p> <p>c) chiedere di essere ascoltato prioritariamente dall'Amministrazione nella fase di elaborazione della normativa d'interesse ovvero in tutte le fasi in cui è prevista la redazione, da parte dell'Amministrazione, delle analisi di impatto della regolamentazione (AIR) di cui all'art. 14 della legge 28</p>

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
		<p>adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali, i disegni di legge di iniziativa governativa ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009;</p> <p>d) partecipare alle consultazioni pubbliche disposte dalle Autorità indipendenti e accedere ai documenti la cui conoscenza è indispensabile per la partecipazione alla consultazione.</p>			<p>normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli ministri, i provvedimenti interministeriali e i disegni di legge di iniziativa governativa, ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009;</p> <p>d) partecipare alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti e accedere ai documenti la cui conoscenza è indispensabile per la partecipazione alla consultazione.</p>	<p>Presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009.</p>		<p>novembre 2005 n. 246. 2. I regolamenti di cui al comma 1, lettera b), sono adottati da ciascuna Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'Autorità.</p>
					<p>2. Il rappresentante di interessi iscritto al Registro ha il diritto ad ottenere l'accesso ad una sezione riservata del sito internet dell'AGCM, all'interno della quale è comunicata l'apertura di consultazioni riguardanti l'elaborazione di politiche pubbliche.</p> <p>3. Il rappresentante di</p>			

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
					interessi particolari ha la facoltà di comunicare all'AGCM qualsivoglia comportamento del decisore pubblico in contrasto con quanto previsto dalla presente legge.			
PROCEDURE DI CONSULTAZIONE								
		Art. 12 <i>(Procedure di consultazione)</i>			Art. 8 <i>(Consultazioni)</i>			
		<p>1. L'amministrazione centrale proponente l'atto normativo comunica tempestivamente, per via telematica, l'apertura della consultazione ai soggetti iscritti nel Registro nonché alla Struttura di missione.</p> <p>2. La partecipazione alla consultazione avviene tramite accesso all'apposita sezione riservata del sito internet della Struttura di missione e mediante i codici identificativi personali consegnati al momento dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 6, comma 6.</p> <p>3. La consultazione resta aperta almeno venti giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello schema di atto normativo.</p>			<p>1. L'iscrizione al Registro conferisce il diritto di partecipazione alle consultazioni inerenti l'elaborazione di atti normativi.</p> <p>2. Le consultazioni, sono obbligatorie, e hanno la durata minima di 20 giorni dalla presentazione dello schema di atto normativo.</p> <p>3. Le modalità delle consultazioni sono definite da ciascuna amministrazione con proprio regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere dell'AGCM.</p>			

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
		<p>4. Tutti i soggetti iscritti nel Registro possono partecipare alla consultazione mediante l'invio di valutazioni circa lo schema di atto normativo comunicato.</p> <p>5. L'amministrazione proponente può audire, al fine di integrare gli esiti delle consultazioni, i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cui al comma 2, informandone la Struttura di missione.</p> <p>6. L'AIR, allegata allo schema di atto normativo, dà conto dei risultati della consultazione effettuata, indicando altresì le modalità seguite per l'espletamento della stessa e i soggetti consultati.</p>						
TERMINI PER L'ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI								
Art. 2 <i>(Diritti dei rappresentanti di interessi particolari)</i>			Art. 7 <i>(Diritti dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari)</i>			Art. 8 <i>(Prerogative e diritti degli iscritti al registro)</i>	Art. 7 <i>(Facoltà dei rappresentanti di interessi particolari)</i>	
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le autorità indipendenti, limitatamente			2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le autorità indipendenti adottano,			2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, le amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo	2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le autorità di settore, limitatamente	

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
all'attività di regolazione, definiscono con i provvedimenti previsti dai relativi ordinamenti le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1 da parte dei rappresentanti di interessi particolari iscritti al registro, secondo principi di imparzialità e di parità di trattamento.			con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, le disposizioni che disciplinano l'esercizio delle facoltà indicate al comma 1 da parte dei portatori di interessi particolari e dei rappresentanti di interessi particolari secondo i principi indicati dalla presente legge. 3. Entro il medesimo termine indicato al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali secondo i principi indicati nella presente legge.			e le autorità indipendenti definiscono le forme e le modalità di esercizio dei diritti di cui al comma 1.	all'attività di regolazione, definiscono, con i provvedimenti previsti dai relativi ordinamenti, le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1 da parte dei rappresentanti di interessi particolari iscritti nel registro, secondo principi di imparzialità e di parità di trattamento e comunque garantendo la semplificazione delle procedure al fine di non rallentare lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali e della stessa attività di rappresentanza di interessi particolari. La trasmissione di documentazione al CNEL è effettuata entro il termine e con le forme previste dal comma 1 dell'articolo 6.	
DISPOSIZIONI SUI DECISORI PUBBLICI								
Art. 6 <i>(Obblighi dei decisori pubblici)</i>		Art. 11 <i>(Adempimenti dei decisori pubblici)</i>		Art. 5 <i>(Diritti e facilitazioni connesse alla registrazione)</i>	Art. 7 <i>(Obblighi dei decisori pubblici)</i>	Art. 10 <i>(Obblighi dei decisori pubblici)</i>	Art. 8 <i>(Facoltà e obblighi dei decisori pubblici)</i>	Art. 10 <i>(Adempimenti dei decisori pubblici)</i>
					1. L'AGCM individua con regolamento i decisori pubblici che devono presentare, non oltre la scadenza del 30 gennaio di ogni anno, una relazione relativa agli incontri avuti con			

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
					soggetti iscritti al Registro atto a descrivere sommariamente gli argomenti trattati e il tema degli incontri.			
<p>1. L'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta nei confronti dei decisori pubblici è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi, nonché nelle premesse agli atti amministrativi generali. I decisori pubblici garantiscono l'accesso a chiunque ne abbia interesse ai documenti e alle comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 1, ove siano pertinenti all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 24 della medesima legge n. 241 del 1990.</p>		<p>1. I decisori pubblici rendono accessibili ai soggetti iscritti nel Registro le notizie relative ad iniziative normative del Governo, unitamente agli schemi di provvedimento che il Governo intende sottoporre all'esame del Consiglio dei ministri.</p> <p>2. Per la finalità di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 55, comma 1, primo periodo, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la parola: «può» è sostituita dalla parola: «deve».</p> <p>3. L'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri delle proposte di atti normativi d'iniziativa del Governo è subordinata alla presenza di un'adeguata relazione che rendiconti lo svolgimento delle consultazioni dei portatori di interessi particolari, salvo i casi di disegni di legge</p>		<p>6. Il decisore pubblico garantisce al rappresentante di interessi iscritto al registro l'accesso ai documenti e alle comunicazioni ove l'interesse rappresentato sia pertinente all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto.</p>	<p>2. Il decisore pubblico ha l'obbligo di garantire l'accesso, a chiunque ne faccia richiesta, ai documenti e alle comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 1, ove siano pertinenti all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 24 della medesima legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.</p>		<p>1. I decisori pubblici hanno facoltà di richiedere, ai soggetti iscritti nel registro che svolgono presso di essi l'attività di rappresentanza di interessi particolari, informazioni, incontri, audizioni, proposte, suggerimenti, emendamenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, documenti e qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato a corredo di iniziative da intraprendere nel corso della medesima attività.</p>	<p>1. I decisori pubblici possono procedere ad audizioni pubbliche dei soggetti iscritti all'Elenco, assicurando la massima trasparenza e, di norma, la partecipazione in condizione di parità dei vari soggetti interessati.</p> <p>(...)</p> <p>4. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda ad ascoltare soggetti non iscritti nell'Elenco, deve informare l'Autorità indicandone le motivazioni. L'Autorità ne dà comunque notizia sul proprio sito internet.</p> <p>5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da</p>

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
		costituzionale, di atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato, nonché di disegni di legge di ratifica di trattati internazionali. 4. I regolamenti governativi e i decreti ministeriali in cui siano mancate o insufficienti, con riferimento all'oggetto trattato, le consultazioni dei soggetti iscritti nel Registro possono essere impugnati da chi vi abbia interesse presso il tribunale amministrativo competente.						emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di consultazione, da parte delle Amministrazioni statali, dei soggetti iscritti all'Elenco. A tal fine all'articolo 14, comma 5-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, aggiungere infine le seguenti parole: "nonché del coinvolgimento dei portatori di interessi particolari e delle posizioni da loro rappresentante."
Art. 6 (<i>Obblighi dei decisori pubblici</i>)				Art. 5 (<i>Diritti e facilitazioni connesse alla registrazione</i>)	Art. 7 (<i>Obblighi dei decisori pubblici</i>)	Art. 10 (<i>Obblighi dei decisori pubblici</i>)	Art. 8 (<i>Facoltà e obblighi dei decisori pubblici</i>)	Art. 10 (<i>Adempimenti dei decisori pubblici</i>)
2. Il decisore pubblico che ritiene violato dal rappresentante di interessi particolari il codice di deontologia di cui all'articolo 4, comma 2, o le disposizioni della presente legge ne dà immediata comunicazione al CNEL.				7. Il decisore pubblico che ritenga violato da parte del rappresentante di interessi iscritto al registro il codice deontologico di cui all'articolo 4 o le disposizioni della presente legge, ne dà immediata comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 2, comma 1, che è tenuta ad effettuare un'apposita verifica.	3. Il decisore pubblico ha l'obbligo, qualora ritenesse violate le disposizioni della presente legge, di darne immediata comunicazione all'AGCM.	2. Il decisore pubblico che ritenga violato, dal rappresentante di interessi, il codice di condotta o le disposizioni della presente legge, ne dà immediata comunicazione al Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi.	3. Il decisore pubblico che ritenga che il rappresentante di interessi particolari sia incorso in violazioni del codice di deontologia di cui all'articolo 5, comma 2, o delle disposizioni della presente legge ne dà immediata comunicazione al CNEL.	2. In ogni caso, i decisori pubblici, preliminarmente all'accettazione di un contatto con il portatore di interessi, sono tenuti a verificarne la regolare iscrizione all'Elenco. In caso di mancata iscrizione, segnalano all'Autorità la richiesta del soggetto e si astengono dalla realizzazione dell'incontro.

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
								Art. 9 (Registro dei contatti dei decisori pubblici)
								1. Presso l'Autorità è istituito il Registro degli interessi e dei contatti dei decisori pubblici (di seguito denominato «Registro»). 2. Il Registro indica gli interessi dei decisori pubblici e i contatti intercorsi con i portatori di interessi e contiene le informazioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 che i decisori pubblici trasmettono all'Autorità entro 90 giorni dall'assunzione dell'incarico o del mandato. Il Registro è pubblicato nella sezione pubblica, dedicata e facilmente accessibile del sito internet dell'Autorità di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge.
OBBLIGO DI SEGNALARE NEGLI ATTI NORMATIVI O NEI DISEGNI DI LEGGE L'ATTIVITÀ DI LOBBYING								
		Art. 11 (Adempimenti dei decisori pubblici)		Art. 5 (Diritti e facilitazioni connesse alla registrazione)	Art. 8 (Consultazioni)	Art. 10 (Obblighi dei decisori pubblici)	Art. 8 (Facoltà e obblighi dei decisori pubblici)	
		5. Le relazioni illustrative dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare rendono atto dell'eventuale coinvolgimento di		5. Il decisore pubblico menziona nella relazione illustrativa degli atti normativi e nel preambolo degli atti amministrativi generali	4. L'AIR, allegata allo schema di atto normativo, dà conto dei risultati della consultazione effettuata, indicando	1. L'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei decisori pubblici è resa nota, ove pertinente	2. L'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei decisori pubblici è resa nota, ove pertinente	

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
		portatori di interessi particolari in fase di elaborazione degli stessi nonché del loro coinvolgimento nella fase istruttoria.		le attività di relazioni istituzionali che hanno avuto luogo nel corso del processo decisionale.	altresi le modalità seguite per l'espletamento della stessa e i soggetti consultati.	all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa oppure nel preambolo degli atti normativi e degli atti amministrativi generali.	all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi, nonché nelle premesse agli atti amministrativi generali. I decisori pubblici garantiscono l'accesso a chiunque ne abbia interesse ai dati e alle informazioni contenuti nella relazione di cui all'articolo 6, comma 1, e a quelli integrativi trasmessi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ove siano pertinenti all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto.	
PARLAMENTO								
		Art. 11 <i>(Adempimenti dei decisori pubblici)</i>		Art. 8 <i>(Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria)</i>				Art. 10 <i>(Adempimenti dei decisori pubblici)</i>
		7. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, nell'ambito delle rispettive autonomie e attribuzioni costituzionali, garantiscono la corretta attuazione della presente legge, provvedendo alle modifiche regolamentari, anche al fine di regolamentare l'accesso ai propri locali consentendolo ai		1. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, nell'ambito della propria autonomia e secondo le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, stabiliscono criteri e modalità per l'applicazione dei principi di trasparenza e partecipazione in materia di attività di rappresentanza degli interessi particolari nei				3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati provvedono ad adottare, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso alle rispettive sedi istituzionali da parte dei soggetti iscritti nell'Elenco e a favorire la loro

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
		portatori di interessi particolari iscritti al Registro.		processi decisionali pubblici introdotti dalla presente legge.				partecipazione alle attività parlamentari conoscitive secondo i principi di trasparenza, pubblicità e conoscibilità dei processi decisionali.
OBBLIGHI DEI DECISORI PUBBLICI RELATIVAMENTE ALLA LORO SITUAZIONE PATRIMONIALE								
				Art. 6 <i>(Obblighi dei decisori pubblici)</i>		Art. 10 <i>(Obblighi dei decisori pubblici)</i>		Art. 9 <i>(Registro dei contatti dei decisori pubblici)</i>
				<p>1. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1, durante il periodo del mandato, non possono accettare, direttamente o indirettamente attraverso enti finanziati o controllati da essi o attraverso altre persone ad essi collegate, doni o contributi superiori a 150 euro da persone che non risultino iscritte all'apposito registro dei rappresentanti di interessi.</p> <p>2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:</p> <p>a) i doni motivati da rapporti familiari;</p> <p>b) i compensi e diritti d'autore derivanti da attività professionali, svolte direttamente dal parlamentare o componente di consiglio elettivo;</p> <p>c) i contributi elettorali;</p> <p>d) libri ed altro materiale informativo.</p>		<p>3. Il decisore pubblico è tenuto a trasmettere al Comitato ogni informazione relativa alla propria situazione patrimoniale, nonché l'appartenenza ad associazioni o movimenti. Il Comitato rende pubblici i dati, entro 30 giorni dalla ricezione, nell'apposita sezione del sito internet.</p>		<p>3. Entro il 30 luglio di ciascun anno, i decisori pubblici inviano all'Autorità una sintetica relazione contenente l'elenco dei contatti intercorsi con i soggetti iscritti nell'Elenco.</p> <p>4. L'Autorità dà notizia sul proprio sito internet istituzionale di eventuali inadempimenti agli obblighi di cui al presente articolo, e ne informa tempestivamente le Amministrazioni di appartenenza dei singoli soggetti.</p>

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
				<p>3. I soggetti di cui al comma 1 debbono mantenere un rendiconto dei beni e contributi ricevuti nel corso dell'anno, da parte dei rappresentanti di interessi, specificando:</p> <p>a) la natura del dono o contributo e il suo valore;</p> <p>b) il motivo del dono o contributo;</p> <p>c) la data in cui dono o contributo sono stati ricevuti;</p> <p>d) l'identità del donatore o contribuente.</p> <p>4. La rendicontazione di cui al comma 2 dovrà essere fornita alla Commissione di cui al comma 1 dell'articolo 2, che provvede a pubblicarli, debitamente aggiornata, in apposita sezione del proprio sito istituzionale, per la durata di un anno, secondo modalità disciplinate con proprio regolamento, da emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali.</p> <p>5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in</p>				

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
				vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, nonché le autorità indipendenti definiscono con propri provvedimenti le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al presente articolo e ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 5, sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali.				
SANZIONI								
Art. 8 (Sanzioni)	Art. 4 (Sanzioni)	Art. 13 (Sanzioni)	Art. 9 (Sanzioni)	Art. 7 (Sanzioni)	Art. 10 (Sanzioni)	Art. 13 (Sanzioni)	Art. 9 (Sanzioni)	Art. 13 (Sanzioni)
								1. L'inosservanza dei doveri previsti dalla presente legge da parte dei soggetti iscritti all'Elenco è sanzionata dall'Autorità mediante il richiamo scritto, la censura, la sospensione dall'iscrizione all'Elenco o la cancellazione dal medesimo, a seconda della gravità del fatto e dell'entità delle conseguenze. La reiterazione dell'inosservanza dei doveri è sempre sanzionata con la cancellazione dall'Elenco. (...) (vedi oltre, per i termini per una nuova iscrizione)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il	1. In caso di omessa iscrizione o di esercizio		1. Salvo che il fatto non costituisca reato, colui		1. Il rappresentante di interessi particolari, che	2. Salvo che il fatto costituisca reato, il	1. Salvo che il fatto costituisca reato, il	3. Salvo che il fatto costituisca reato, colui

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
<p>rappresentante di interessi particolari che svolge nei confronti di decisori pubblici l'attività di rappresentanza di interessi particolari in assenza di iscrizione nel registro di cui all'articolo 3, comma 1, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.</p>	<p>dell'attività di lobbying e relazioni istituzionali in assenza di iscrizione nei registri di cui all'articolo 2, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.</p>		<p>che svolge attività di portatore di interessi particolari o rappresentante di interessi particolari nei confronti di decisori pubblici senza essere iscritto nel Registro o al di là dei limiti delle attività dichiarate in sede di iscrizione o di aggiornamento, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 75.000 euro e, se iscritto nel Registro, con la sospensione o, nei casi più gravi, la cancellazione dal Registro, previa verifica da parte della Commissione di cui all'articolo 10 e in ogni caso non potrà essere iscritto nel medesimo Registro per i successivi due anni.</p>		<p>svolga nei confronti di decisori pubblici l'attività di rappresentanza di interessi in assenza di iscrizione al Registro, è punito con la sanzione pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.</p>	<p>rappresentante di interessi, che svolga nei confronti dei decisori pubblici l'attività di cui all'articolo 1, in assenza di iscrizione nel Registro, è punito con una sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000.</p>	<p>soggetto che svolge nei confronti di decisori pubblici l'attività di rappresentanza di interessi in assenza di iscrizione nel registro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.</p>	<p>che, in forma individuale o associata, svolge nei confronti di decisori politici attività di rappresentanza di interessi senza essere iscritto all'Elenco, è punito con sanzione pecuniaria da euro 10.000 fino a un massimo di euro 300.000.</p>
	<p>1. In caso di mancato deposito delle relazioni di cui all'articolo 3 ovvero di non ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni o di fornire ulteriori dati, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.</p>		<p>3. Il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 8 ovvero l'inottemperanza a fornire gli elementi previsti al medesimo articolo 8, e la violazione del codice sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e con la sospensione o, nei casi più gravi, la cancellazione dal</p>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca reato, la omessa o incompleta relazione annuale da parte dei professionisti che svolgono attività di rappresentanza di interessi determina l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 700 a euro 10.000; e la sospensione per tre mesi del lasciapassare che garantisce l'accesso</p>		<p>1. (...), il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 9, comma 1, sono puniti con la censura oppure la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.</p>		

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
			Registro del portatore di interessi particolari o del rappresentante di interessi particolari, previa verifica da parte della Commissione di cui all'articolo 10.	agli edifici dell'istituzione, presso la quale essi esercitano la propria attività. 2. Qualora l'omissione di tutta o parte della relazione annuale sia ripetuta per tre volte nel corso di due anni solari, l'ufficio per l'osservazione e assistenza alle attività di rappresentanza degli interessi può decidere la cancellazione dal registro.				
		1. Il mancato rispetto delle modalità di partecipazione alla consultazione di cui all'articolo 12 ovvero il mancato o incompleto invio della relazione di cui all'articolo 10 sono sanzionati dalla Struttura di missione, previo contraddittorio con gli interessati e a seconda della gravità della condotta, mediante: a) ammonizione; b) censura; c) sospensione dall'iscrizione nel Registro fino a un anno; d) cancellazione dal Registro. (...)	2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che svolge attività di portatore di interessi particolari o di rappresentante di interessi particolari anche in caso di violazione dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 3.	3. I soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, che omettano la denuncia dei beni e dei contributi nei casi previsti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre volte il valore del bene ricevuto. 4. I soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, che, entro una settimana dalla richiesta di consultazione della Commissione di cui all'articolo 2, comma 1, non siano in grado di fornire la rendicontazione completa delle contribuzioni e delle donazioni ricevute sono soggetti a una sanzione amministrativa da euro	2. Il mancato rispetto delle modalità di partecipazione alle consultazioni di cui all'articolo 8 ovvero il mancato o incompleto invio della relazione di cui all'articolo 5 sono sanzionati dalla AGCM, previo contraddittorio con gli interessati e a seconda della gravità della condotta, mediante: a) ammonizione; b) censura; c) sospensione dall'iscrizione al Registro fino a un anno; d) cancellazione dal Registro.			

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
				600 a euro 6.000. La Commissione segnala il caso all'organo di cui fanno parte, che potrà decidere la sospensione dalla loro attività per un periodo compreso tra due settimane e un anno.				
								Art. 13 (Sanzioni)
2. La falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione nel registro o nei successivi aggiornamenti, la violazione degli obblighi previsti dal codice di deontologia di cui all'articolo 4, comma 2, il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 5, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni, sono punite con la censura, con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal registro.	3. La falsità delle informazioni fornite all'atto dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 2, comma 1, o nei successivi aggiornamenti, la violazione degli obblighi previsti dai codici di condotta di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), il mancato deposito delle relazioni di cui all'articolo 3 o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni sono puniti con la censura, con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dai registri.	3. Salvo che il fatto costituisca reato, la falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione o nei successivi aggiornamenti, la falsità delle informazioni contenute nella relazione annuale o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.			3. La falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, ogni violazione dei doveri previsti nel codice deontologico, il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 5, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni, sono punite con la censura, con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.		2. La falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione nel registro o nei successivi aggiornamenti, la violazione degli obblighi previsti dal codice di deontologia di cui all'articolo 5, comma 2, il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 6, comma 1, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 2, sono puniti con la censura, con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal registro.	4. Salvo che il fatto costituisca reato, la falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione all'Elenco o in occasione dei successivi aggiornamenti, ovvero la falsità delle informazioni contenute nella relazione di cui al precedente articolo 7, comma 2, sono punite con una sanzione pecuniaria da euro 5.000 fino ad un massimo di euro 150.000.
		2. La violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico è punita con la censura oppure la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal		5. La violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico è punita con la censura oppure la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal		1. La violazione degli obblighi previsti dal codice di condotta di cui all'articolo 5, (...) sono puniti con la censura oppure la sospensione o, nei casi di particolare gravità,		

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
		Registro.		registro.		con la cancellazione dal Registro.		
								Art. 13 (Sanzioni)
		6. In caso di cancellazione, il portatore di interessi particolari non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima di due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.	4. Il portatore di interessi particolari o il rappresentante di interessi particolari sospeso o cancellato dal Registro non può essere iscritto nuovamente prima di, rispettivamente, dodici e ventiquattro mesi dalla sospensione o dalla cancellazione.	6. In caso di cancellazione, il portatore di interessi particolari non può chiedere una nuova iscrizione nel registro prima di due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.			4. Il rappresentante di interessi particolari cancellato dal registro non può chiedere una nuova iscrizione prima di diciotto mesi dalla cancellazione.	2. In caso di cancellazione, il soggetto interessato non può richiedere una nuova iscrizione all'Elenco prima di cinque anni dalla data del provvedimento di cancellazione.
AUTORITÀ CHE IRROGA LA SANZIONE								
Art. 8 (Sanzioni)	Art. 4 (Sanzioni)	Art. 13 (Sanzioni)	Art. 9 (Sanzioni)	Art. 7 (Sanzioni)	Art. 10 (Sanzioni)	Art. 13 (Sanzioni)	Art. 9 (Sanzioni)	Art. 13 (Sanzioni)
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dal CNEL con provvedimento motivato.		4. Le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dalla Struttura di missione al termine di un procedimento in cui siano garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti.	5. La Commissione di cui all'articolo 10 procede ad irrogare le sanzioni indicate ai commi 1, 2 e 3 con provvedimento motivato previa audizione del portatore di interessi particolari o del rappresentante di interessi particolari.	7. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Commissione di cui all'articolo 2, comma 1, all'esito di un procedimento in cui siano garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti.	4. La sanzione di cui al comma 1 è irrogata dall'AGCM con provvedimento motivato.		3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dal CNEL con provvedimento motivato.	5. I provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo sono adottati con provvedimento motivato dell'Autorità e sono pubblicati nella sezione dedicata del sito internet dell'Autorità nel rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali. 6. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
								novembre 1981, p. 689.
PUBBLICITÀ DEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI								
Art. 8 (Sanzioni)	Art. 4 (Sanzioni)	Art. 13 (Sanzioni)	Art. 9 (Sanzioni)	Art. 7 (Sanzioni)	Art. 10 (Sanzioni)	Art. 13 (Sanzioni)		Art. 13 (Sanzioni)
4. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal registro è pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi particolari cancellato dal registro non può chiedere una nuova iscrizione prima di quattro anni dalla cancellazione.		5. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato sul sito internet della Struttura di missione e nella scheda del portatore di interessi particolari cui è stata comminata. È inoltre pubblicato per estratto entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione a cura e a spese del responsabile delle violazioni su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.			5. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal Registro è pubblicato sul sito internet dell'AGCM. È inoltre pubblicato per estratto entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione a cura e a spese del responsabile delle violazioni su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi particolari cancellato dal Registro non può chiedere una nuova iscrizione prima di cinque anni dalla cancellazione, salvo nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo.	3. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal Registro è pubblicato, per estratto, entro il termine di 30 giorni dalla data di modificazione, a cura e a spese del responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi cancellato dal Registro non può chiedere una nuova iscrizione.		<i>Vd. il secondo periodo del comma 5 ("..e sono pubblicati nella sezione dedicata del sito internet dell'Autorità, nel rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.").</i>
CONTROVERSIE								
Art. 8 (Sanzioni)	Art. 4 (Sanzioni)	Art. 13 (Sanzioni)	Art. 9 (Sanzioni)	Art. 7 (Sanzioni)	Art. 10 (Sanzioni)	Art. 13 (Sanzioni)	Art. 9 (Sanzioni)	Art. 13 (Sanzioni)
5. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.		7. Le controversie relative all'applicazione dei commi precedenti sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.	6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono immediatamente esecutivi e contro di essi è ammesso ricorso innanzi al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma,	9. Le controversie relative all'applicazione dei commi precedenti sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.			5. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.	7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 133,

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
			entro trenta giorni dal deposito dei medesimi provvedimenti.					comma 1, lettera l), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
								8. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, restano nella disponibilita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per l'attuazione e l'implementazione della presente legge. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorita' nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalita' di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione.
ALTRO								
		8. La Struttura di missione ha facoltà di rilevare le eventuali condotte illecite da parte di soggetti che non sono iscritti al Registro ma esercitano attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici. In particolare la Struttura		8. La Commissione di cui all'articolo 2, comma 1, ha facoltà di rilevare le eventuali condotte illecite da parte di soggetti che non sono iscritti al registro ma esercitano attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici. In				

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
		di missione può ammonire i responsabili e, in caso di reiterazione del reato, segnalare tali condotte all'autorità giudiziaria competente.		particolare la predetta Commissione può ammonire i responsabili e, in caso di reiterazione del reato, segnalare tali condotte all'autorità giudiziaria competente.				
INVARIANZA FINANZIARIA E ALTRE CLAUSOLE FINALI								
Art. 11 (Clausola di invarianza finanziaria)		Art. 14 (Disposizioni finali)	Art. 13 (Clausola di invarianza)	Art. 8 (Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria)	Art. 11 (Disposizioni finali)	Art. 16 (Disposizioni finanziarie)		Art. 14 (Clausola di invarianza finanziaria)
				2. Tutte le cifre espresse in valore monetario nella presente legge dovranno essere riviste e rivalutate ogni cinque anni, in base al tasso di inflazione, con decreto, non avente natura regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri.				
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Alle attività di cui agli articoli 3, 5 e 8, il CNEL fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.		2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati provvedono alle attività di cui agli articoli 4, 9 e 10 con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.	3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica	2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Il Comitato provvede agli adempimenti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.		1. L'attuazione della presente legge è assicurata dall'Autorità e dalle Amministrazioni mediante il ricorso alle risorse umane, strumentali ed economiche già previste dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

AS 281	AS 358	AS 643	AS 806	AS 992	AS 1497	AS 1522	AS 1191	AS 1632
Art. 10 (Principi generali)		Art. 11 (Adempimenti dei decisori pubblici)		Art. 1 (Definizioni e principi generali)		Art. 14 (Autonomia regionale)		
1. Le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi di pubblicità e di trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi particolari, nonché gli obblighi dei decisori pubblici di garantire l'accesso a chiunque ne abbia interesse ai documenti e alle comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 1, costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.		6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le Autorità indipendenti definiscono con i provvedimenti previsti dai relativi ordinamenti le forme e le modalità di esercizio delle facoltà indicate dall'articolo 9 secondo principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.		4. Le disposizioni della presente legge attengono alle materie della tutela della concorrenza e dei livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione. Le regioni ne assicurano l'attuazione con regolamento.		1. Le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi di pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza, conoscibilità dei processi decisionali, costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.		
						2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto dei principi di cui al comma 1, per l'attività di rappresentanza degli interessi svolta nei confronti dei componenti dei propri organi.		

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

166/I	Dossier	Partecipazione alla 69 ^a Assemblea Generale dell'ONU (New York, 22-26 settembre 2014)
166/II	Dossier	Partecipazione alla 69 ^a Assemblea Generale dell'ONU (New York, 22-26 settembre 2014)
167	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1428-A "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro"
168	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1612 "Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile". Ed. provvisoria
169	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1613 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero"
170	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1629 "Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali"
171	Dossier	Elementi di legislazione comparata in tema di mezzi di impugnazione, con particolare riferimento alla disciplina dell'appello
172	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1627 "Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio"